

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Demetrio DELFINO



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA







CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 96 del 29 DICEMBRE 2017

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre**, alle ore **11.50**, nella sala delle Adunanze consiliari presso Palazzo San Giorgio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. **203546** del **27.12.2017** si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione urgente di prima convocazione. Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. **Demetrio DELFINO**. Risultano presenti il Sindaco e n. **23** Consiglieri, come dal seguente prospetto:

<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)</p> <p>IL RESPONSABILE Avv. Demetrio Barreca</p> <p></p>	<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)</p> <p>IL RESPONSABILE Dott. Daniele Piccione</p> <p></p>
---	---

N. 514 Reg.

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li 25 GEN. 2018

L'INCARICATO



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal 25 GEN. 2018, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

è divenuta efficace il 5 FEB. 2018

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Reggio Calabria, li 5 FEB. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA



N.	Cognome e Nome	Presenza	N.	Cognome e Nome	Presenza
1	FALCOMATA' Giuseppe - Sindaco	SI	25	DATTOLA Lucio	SI
2	ALBANESE Rocco	SI	26	CARACCIOLIO Maria Antonietta	NO
3	BOVA Filippo	NO	27	D'ASCOLI Giuseppe	SI
4	BRUNETTI Paolo	SI	28	DATTOLA Luigi	NO
5	BURRONE Filippo	SI	29	IMBALZANO Pasquale	SI
6	CASTORINA Antonino	SI	30	MAIOLINO Antonino	NO
7	DELFINO Demetrio	SI	31	MATALONE Antonino	NO
8	GANGEMI Francesco	SI	32	PIZZIMENTI Antonio	SI
9	IACHINO Nancy	SI	33	RIPEPI Massimo Antonio	SI
10	IMBALZANO Emiliano	SI			
11	LATELLA Giovanni	NO			
12	MARINO Demetrio	SI			
13	MARRA Vincenzo	SI			
14	MARTINO Demetrio	NO			
15	MAURO Riccardo	NO			
16	MILETO Antonino	SI			
17	MINNITI Giovanni	SI			
18	MISEFARI Valerio	SI			
19	NOCERA Antonino	NO			
20	PARIS Nicola	SI			
21	QUARTUCCIO Filippo	SI			
22	RUVOLO Antonio	SI			
23	SERA Giuseppe Francesco	SI			
24	SERRANO' Paola Maria	SI			

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto, gli assessori Sigg.ri: Nucera Anna, Zimbalatti Antonino, Nucera Lucia Anita e Calabrò Irene Vittoria.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa **Giovanna A. ACQUAVIVA** incaricata della redazione del verbale. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sull'argomento posto all'Odg. avente ad oggetto " **APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.** " e concede la parola all'Assessore Irene Calabro', che relaziona in merito.

Pone quindi in votazione, per alzata di mano, la delibera in discussione, che viene approvata a **maggioranza** dai 20 presenti in aula, con il seguente esito: **voti favorevoli 16** (FALCOMATA', ALBANESE, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, GANGEMI, IACHINO, MARRA, MILETO, MINNITI, MISEFARI, PARIS, RUVOLO, SERA, SERRANO') **voti contrari 0** , **astenuiti 4**(D'ASCOLI, DATTOLA Lucio, IMBALZANO Pasquale, PIZZIMENTI).
IL PRESIDENTE ne proclama l'esito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto in generale:

- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art. 118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:" "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'art. 52, comma 1, del citato D.Lgs. n. 446/97 in particolare dispone:" ...i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.";

Richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 104 del 03.07.2013, con cui è stato approvato il nuovo "Regolamento per la gestione del Servizio Idrico Integrato";

Richiamata altresì la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 134 del 23.10.2014, con cui sono state apportate modifiche al nuovo Regolamento per la gestione del servizio idrico integrato, come sopra approvato;

Richiamata ancora la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.07.2015, con cui sono state apportate ulteriori modifiche al "Regolamento per la gestione del servizio idrico integrato" (in particolare agli articoli 3, 6, 13, 14, 18, 33, 35, 46, 49, 50, 52, 54, 56 e 65);

Dato atto che questa Amministrazione continua a gestire in economia il servizio idrico integrato, poiché in Calabria non è stata ancora insediata l'Assemblea dell'Autorità Idrica della Calabria, di cui alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 18 avente ad oggetto "Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato" e, conseguentemente, si dilatano i tempi per il subentro del Gestore d'Ambito;

Rilevata l'esigenza, pertanto, di introdurre alcune modifiche alla vigente disciplina regolamentare, al fine di conformarlo alla disciplina dettata dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) con le seguenti principali deliberazioni:

- ✓ n. 655 del 23 dicembre 2015, riferita alla "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono";
- ✓ n. 665 del 28 settembre 2017, avente ad oggetto "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti";

Visto il nuovo Regolamento proposto dal Settore Gestione Tributi e Appalti e valutato di poterle condividere, al fine di soddisfare le esigenze sopra esposte;

per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui integralmente riportati:

1. di approvare il nuovo Regolamento del Servizio Idrico Integrato che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le modifiche regolamentari come sopra proposte entrano in vigore dal 1° gennaio 2018, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, fatto salvo quanto disposto dall'art. 78 (Disposizioni transitorie ed entrata in vigore) del medesimo Regolamento;
3. di dare atto infine che il presente provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatori del DUP 2017/2019, come in premessa approvato, costituendo attuazione della Missione 01 - Programma 04 - Obiettivo strategico: "Ottimizzazione della regolamentazione del Servizio Idrico Integrato", Obiettivo operativo: "Aumento del Controllo sulle Entrate, miglioramento del servizio reso all'utenza";
3. di inviare il presente atto al dirigente del Settore Gestione Tributi ed Appalti ed al settore Lavori Pubblici, nonché alla RE.G.E.S. s.p.a., per gli adempimenti di rispettiva competenza;
4. di disporre altresì la pubblicazione del Regolamento come sopra approvato:
 - sul sito internet del Comune, www.reggiocal.it, sezione Statuto e Regolamenti
 - sul sito internet della RE.G.E.S. s.p.a.;
 - all'Albo Pretorio on line del Comune, per 30 giorni consecutivi.
5. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del nuovo regolamento come sopra approvato, mediante le ulteriori forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Ritenuto pertanto di poter adottare la predetta proposta di modifica regolamentare al Consiglio Comunale per l'approvazione di competenza del predetto Organo;

Considerato che il presente atto non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

Visti altresì:

- l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, che dispone: *"Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, ... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"*;
- l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: *"Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione."*;
- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 258 del 22-12-2017 con cui è stato adottato il predetto nuovo Regolamento per la gestione del servizio idrico integrato;

Visto il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 e il Documento Unico di Programmazione relativo al medesimo triennio, approvati con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26.04.2017;

Dato atto che il presente atto è coerente con il D.U.P. di cui sopra, in quanto mira ad attuare la Missione 01 - Programma 04 - Obiettivo strategico: "Ottimizzazione della regolamentazione del Servizio Idrico Integrato", Obiettivo operativo: "Aumento del Controllo sulle Entrate, miglioramento del servizio reso all'utenza";

Dato atto altresì che sul Regolamento in questione è stato richiesto il parere dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012;

Visto il parere favorevole del dirigente del Settore Gestione Tributi e Appalti in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt.49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria giusta nota n.165 del 29 Dicembre 2017;

Visto il parere rilasciato dalla commissione consiliare competente giusta nota prot.n. 204143 del 28 Dicembre 2017;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

Regolamento del Servizio Idrico Integrato

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.96 del 29.12.2017

INDICE

CAPO I - CONDIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Norme generali	3
Art. 2 - Distribuzione dell'acqua e fruizione degli altri segmenti del servizio idrico integrato	5
Art. 3 - Uso e classificazione delle forniture	5
Art. 4 - Priorità nella concessione delle utenze	6
Art. 5 - Elementi costituenti gli impianti	7
Art. 6 - Costruzione rete idrica e fognaria	7
Art. 7 - Proprietà delle tubazioni ed oneri di manutenzione	8
Art. 8 - Danni alle condotte e tubazioni in genere	8
CAPO III - IMPIANTI INTERNI	9
Art. 9 - Lavori sulle condotte private all'interno delle proprietà	9
Art. 10 - Prescrizioni e divieti	10
Art. 11 - Impianti di sollevamento	11
Art. 12 - Serbatoi	12
Art. 13 - Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza	12
Art. 14 - Custodia degli impianti interni	12
Art. 15 - Controlli e verifiche	12
Art. 16 - Perdite danni e responsabilità	13
Art. 17 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti	14
CAPO IV - CONTRATTI	15
Art. 18 - Contratti	15
Art. 19 - Durata	16
Art. 20 - Subentro	16
Art. 21 - Voltura dell'utenza	16
Art. 22 - Cessazione o disdetta	17
Art. 23 - Cambio tipologia tariffaria e trasformazione d'uso della fornitura	17
Art. 24 - Alienazione dell'immobile	17
Art. 25 - Abbandono dell'immobile	17
Art. 26 - Fallimento dell'utente	18
Art. 27 - Decesso dell'utente	18
Art. 28 - Risoluzione espressa del contratto e clausole speciali	18
Art. 29 - Standard qualità contrattuale ed indennizzi automatici	19
CAPO V - ALLACCIAMENTI	20
Art. 30 - Destinatari della fornitura	20
Art. 31 - Richiesta di allacciamento	20
Art. 32 - Istruttoria della richiesta di allacciamento	21
Art. 33 - Deposito cauzionale, pagamenti rateali, spese amministrative e sanzioni	22
Art. 34 - Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio	22
Art. 35 - Posizionamento del contatore e verbale di consegna	23
Art. 36 - Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi	24
Art. 37 - Ampliamento della concessione	24
Art. 38 - Allacciamenti di forniture su strade canalizzate o prive di rete	24
Art. 39 - Punto di consegna	25
Art. 40 - Portata garantita	25
Art. 41 - Allacciamenti provvisori o temporanei	25
Art. 42 - Bocche antincendio	25
Art. 43 - Diniego della concessione	26
CAPO VI - APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO DEI CONSUMI	27
Art. 44 - Apparecchi di misura	27
Art. 45 - Spostamento contatori	27

Art. 46 - Rimozione e sostituzione del contatore	28
Art. 47 - Fabbricati con più utenze	28
Art. 48 - Custodia dei contatori	28
Art. 49 - Verifica dei contatori	28
Art. 50 - Guasti dei contatori	29
CAPO VII - CONTABILIZZAZIONE CONSUMI	30
Art. 51 - Lettura dei contatori	30
Art. 52 - Calcolo dei consumi	30
Art. 53 - Determinazione delle tariffe	30
Art. 54 - Contenuto minimo della fattura - bolletta	31
Art. 55 - Emissione fatture-bollette	31
Art. 56 - Recapito fatturazione e morosità	31
Art. 57 - Pagamento fatture-bollette scadute	31
Art. 58 - Conservazione degli attestati di versamento	32
Art. 59 - Contestazione della fatturazione	32
CAPO VIII - CONTROLLI	33
Art. 60 - Controlli in generale	33
Art. 61 - Controllo qualità dell'acqua	33
CAPO IX - AZIONI ILLECITE	35
Art. 62 - Manomissione sigilli	35
Art. 63 - Denuncia penale per manomissioni	35
CAPO X - INTERRUZIONE SERVIZIO DI FORNITURA	36
Art. 64 - Procedura di distacco fornitura per morosità	36
Art. 65 - Interruzione improvvisa o programmata del servizio di erogazione	36
Art. 66 - Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza	37
Art. 67 - Cause di sospensione della fornitura	37
Art. 68 - Centro segnalazioni guasti	38
Art. 69 - Contestazioni o reclami	38
Art. 70 - Comportamento del personale	38
CAPO XI - PENALITA'	39
Art. 71 - Violazioni al Regolamento	39
CAPO XII - ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO	40
Art. 72 - Adeguamento dei contratti esistenti	40
Art. 73 - Adeguamento delle forniture esistenti e sanzioni per l'inadempimento	40
Art. 74 - Responsabilità gestionali	40
Art. 75 - Obbligatorietà del Regolamento	40
Art. 76 - Norme di diritto comune	41
Art. 77 - Procedure di conciliazione	41
Art. 78 -- Disposizioni transitorie e finali. Entrata in vigore	41



CAPO I - CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Norme generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità seguite per la fornitura di acqua prioritariamente potabile a tutte le utenze allacciate sull'acquedotto comunale, indicando le norme tecniche per la realizzazione e la conduzione degli impianti nonché le procedure seguite per l'instaurazione del rapporto contrattuale che assicura parità di trattamento a tutti gli utenti.
2. Il servizio idrico integrato è assunto dal Comune in economia.
3. È di competenza del Comune, gestore del servizio, la manutenzione delle reti idriche e fognarie, degli impianti di depurazione, sino al punto di consegna dell'acquedotto e di scarico di fognatura, fatto salvo quanto previsto dal combinato disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 78.
4. Salva diversa specifica declinazione dettata dall'Autorità per l'Energia il Gas e il Sistema Idrico (in brevità AEEGSI) ovvero dall'Autorità Idrica della Calabria (in brevità A.I.C.), ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Acquedotto è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica.
 - b) Allacciamento fognario è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura privata, alla pubblica fognatura.
 - c) Allacciamento idrico è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più Utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto costituito dalla saracinesca di presa.
 - d) Attivazione della fornitura è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura).
 - e) Autolettura è la modalità di rilevazione da parte dell'utente finale, con conseguente comunicazione al gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
 - f) Cessazione è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'Utente finale con rimozione del misuratore.
 - g) Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;
 - h) Condizioni di fornitura sono le modalità di fornitura del servizio come riportate nel contratto di Utenza, nel presente Regolamento e nella Carta dei Servizi.
 - i) Contratto o concessione di fornitura del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l'atto stipulato fra l'Utente finale ed il Comune ovvero Gestore.
 - j) Deposito Cauzionale è una somma di denaro che l'utente versa al gestore a titolo di garanzia e che deve essere restituita all'utente medesimo dopo la cessazione del contratto, nel rispetto delle condizioni contrattuali in vigore.
 - k) Depurazione è l'insieme dei processi di trattamento delle acque reflue urbane al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi.



- l) Disattivazione della fornitura è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna a seguito della richiesta dell'Utente finale, ovvero su iniziativa del Comune ovvero Gestore nei casi di morosità dell'Utente finale.
- m) Fognatura bianca è l'insieme delle infrastrutture per la raccolta e il collettamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabilizzate delle aree pubbliche e private degli agglomerati e delle acque non inquinate.
- n) Fognatura mista è l'insieme delle infrastrutture per l'allontanamento contemporaneo delle acque domestiche o assimilate e delle acque reflue industriali unite alle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabilizzate delle aree pubbliche e private degli agglomerati con gli eventuali manufatti di sfioro completi dei connessi canali derivatori. Non fanno parte delle fognature miste i manufatti superficiali di raccolta delle acque di dilavamento e gli impianti ad essi sottesi e funzionali.
- o) Fognatura nera è l'insieme delle infrastrutture per la raccolta e il collettamento verso gli impianti di trattamento delle sole acque reflue domestiche o assimilate e delle acque reflue industriali. Laddove è presente una rete dedicata allo smaltimento delle sole acque reflue è anche presente una rete dedicata esclusivamente alle acque non inquinate in un regime di fognatura separata.
- p) Misuratore, contatore o gruppo di misura è il dispositivo atto alla misura dei volumi in transito in ciascuno dei servizi che compongono il SII inclusi gli eventuali dispositivi presso i punti di attingimento interni ai siti industriali i cui scarichi sono autorizzati in pubblica fognatura; sono compresi infine i dispositivi di telecomunicazione correlati ai dispositivi di misura.
- q) Misuratore accessibile è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica.
- r) Misuratore non accessibile è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata.
- s) Misuratore parzialmente accessibile è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato.
- t) Misuratore non funzionante è un misuratore che si ritiene fornisca dati di misura non corretti, sono ricompresi i casi di totalizzatore numerico illeggibile.
- u) Misure sono i valori di volume rilevati da un misuratore tramite lettura da parte di un operatore presente fisicamente sul posto, oppure tramite lettura da remoto (telelettura) o infine raccolti da parte dell'utente finale e successivamente comunicati al gestore del SII (autolettura).
- v) Punto di consegna dell'acquedotto è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'Utente finale; di norma corrisponde alla saracinesca di presa.
- w) Punto di scarico di fognatura è il punto in cui la condotta privata di allacciamento fognario dell'Utente finale si collega alla rete pubblica dal relativo pozzetto di ispezione posto su suolo privato; di norma la manutenzione dell'indicato pozzetto e del tratto di collegamento con l'impianto interno è di competenza dell'Utente finale.
- x) Riattivazione è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa per morosità.
- y) Servizio idrico integrato (SII) è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di

acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali.

- z) Subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo.
- aa) Utenza condominiale è l'utenza servita da un unico punto di consegna che fornisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso.
- bb) Utente finale è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali.
- cc) Voltura è la richiesta di variazione della titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo

Art. 2 - Distribuzione dell'acqua e fruizione degli altri segmenti del servizio idrico integrato

1. La distribuzione dell'acqua proveniente dall'acquedotto comunale può avere luogo per mezzo di:

- a) forniture ad uso pubblico;
- b) forniture ad uso privato.

2. Il servizio di acquedotto e gli altri segmenti del servizio idrico integrato sono forniti in modo continuativo con le modalità indicate nel presente Regolamento, nella Carta del Servizio Idrico Integrato, nel Contratto di fornitura e secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Le interruzioni della fornitura sono dovute unicamente a lavori in corso e manutenzioni sulla rete e sugli impianti di produzione, adduzione e distribuzione ovvero a cause di forza maggiore e sono regolamentate dal presente Regolamento e dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

3. La Giunta comunale, oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, approva ed aggiorna la Carta del Servizio Idrico Integrato in attuazione delle direttive impartite dal D.P.C.M. 27 gennaio 1994 e dal D.P.C.M. 29 aprile 1999 recante lo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato" e delle disposizioni dell'AEEGSI (Autorità dell'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico).

Art. 3 - Uso e classificazione delle forniture

1. Salvo quanto previsto dal combinato disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 78, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della deliberazione del 28/09/2017 n. 665/2017/R/Idr dell'Autorità per l'Energia il Gas e il Sistema Idrico, sono definite le seguenti tipologie d'uso:

- a) uso domestico
- b) uso industriale;
- c) uso artigianale e commerciale;
- d) uso agricolo e zootecnico;
- e) uso pubblico non disalimentabile;
- f) uso pubblico disalimentabile;

g) altri usi (a cui ricondurre tipologie di utenze non domestiche che non possono essere ricomprese in quelle sopra riportate).

2. La Giunta, nell'ambito della precedente lett. a) e g) può individuare le seguenti sotto-tipologie:

- a) uso domestico residente;



- b) uso condominiale;
- c) uso domestico non residente;
- d) ulteriori sotto-tipologie fino ad un massimo di due.

3. La tariffa ad uso domestico residente può essere applicata esclusivamente ad una sola fornitura presso l'immobile dove l'utente effettivamente risiede.

4. Prima di presentare istanza per cambio di residenza o di domicilio, l'interessato deve richiedere l'attivazione di un contratto per il servizio idrico integrato ovvero attestare che per il nuovo immobile di destinazione, di residenza o domicilio, è già servito da un contratto, indicando il rispettivo numero di utenza. Ove il cambio di residenza o domicilio non venga concesso, l'utente dovrà dare conseguente e tempestiva comunicazione al Comune gestore, e comunque entro trenta giorni dal diniego. In questo caso, il contratto, ove attivato, sarà risolto e, nella fattura finale, a far data dall'attivazione del servizio, verrà applicata la tariffa domestico non residente.

5. L'utente è obbligato a comunicare tempestivamente, e comunque entro trenta giorni, la perdita dei prescritti requisiti preordinati all'applicazione di una delle tipologie d'uso e, nel caso, a procedere a richiedere la corrispondente modificazione contrattuale ovvero la cessazione.

6. Il Comune gestore in ogni momento può procedere alla verifica d'ufficio del persistere dei prescritti requisiti preordinati all'applicazione di una delle tipologie d'uso e, alloquardo ne riscontri l'assenza, previa diffida da notificare all'utente presso l'indirizzo di fornitura tale che questi possa procedere a richiedere la corrispondente modificazione contrattuale ovvero la cessazione entro i trenta giorni successivi.

7. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 5, il contratto sarà risolto e nella fattura finale, a far data dalla perdita dei prescritti requisiti, verrà applicata anche una sanzione amministrativa per come fissata dalla Giunta Comunale. Nel caso, il calcolo dei consumi avverrà con il metodo fissato dalla Giunta.

Art. 4 - Priorità nella concessione delle utenze

1. Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, la priorità è riservata alle utenze domestiche. Le irrigazioni delle colture potranno essere periodicamente limitate, pur se regolarmente contrattualizzate, con l'emanazione di ordinanze sindacali e/o determinazioni dirigenziali.

CAPO II - GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 5 - Elementi costituenti gli impianti

1. L'impianto è costituito dalle condotte prevalentemente interrato, adduttrici, distributrici, di derivazione, saracinesche, pozzetti, tubazioni di derivazione, dal contatore, dal limitatore di portata, dalla valvola di non ritorno e dal riduttore di pressione, come di seguito specificato:

- a) *condotta adduttrice*: condotta di proprietà del Comune ricadente su suolo pubblico che serve per il vettoriamento della risorsa dalle fonti, ai centri abitati e alle opere di accumulo;
- b) *condotta distributtrice o di avvicinamento*: condotta che dalle opere di accumulo al servizio dei centri abitati consente il trasporto della risorsa all'interno dei centri abitati o delle zone servite e dalla quale si dipartono le tubazioni di derivazione;
- c) *pozzetti con apparecchiature idrauliche*: manufatti attraverso i quali è possibile manovrare il deflusso dell'acqua;
- d) *tubazione di derivazione*: tubazione che in corrispondenza di un pozzetto si diparte dalla condotta distributtrice e raggiunge il contatore;
- e) *chiave di chiusura sblocco*: chiave che potrà essere posizionata e piombata
 - in posizione tutto aperto, per consentire lo sblocco, in caso di regolarità contrattuale;
 - in posizione tutto chiuso, per chiudere lo sblocco, in caso di morosità e/o altri motivi di irregolarità contrattuale;
- f) *il contatore*: strumento di misurazione dell'acqua erogata;
- g) *limitatore di portata*: apparecchio che consente di limitare la portata della tubazione raggugliandola alle caratteristiche del contatore;
- h) *valvola di non ritorno*: consente il passaggio dell'acqua in unico senso impedendo che l'acqua possa ritornare nella tubazione di derivazione;
- i) *riduttore di pressione*: riduce la pressione dell'acqua evitando danni al contatore e all'impianto interno.

Art. 6 - Costruzione rete idrica e fognaria

1. Di norma, la rete di distribuzione e di collettamento fognario, per la parte insistente sul suolo pubblico, viene costruita in economia, direttamente dal Comune, ovvero mediante affidamento in house ad apposita società comunale ovvero appalto a ditta specializzata.

2. E' data facoltà agli interessati, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 31 e 32, di eseguire direttamente, ed a proprie spese, i lavori insistenti sul suolo pubblico ed aree private non servite dalla rete dell'acquedotto o fognaria, alle seguenti condizioni:

- a) che venga presentato apposito progetto esecutivo;
- b) che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del preposto ufficio comunale;
- c) che i lavori vengano iniziati solo previa apposita autorizzazione del preposto ufficio comunale;
- d) che vengano assunte dal richiedente tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini antinfortunistici, sia per l'esecuzione

dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico, nonché qualsivoglia responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.

3. Ultimati i lavori sarà redatto, a cura del preposto ufficio comunale apposito verbale di conformità e gli impianti saranno muniti di sigillo.

4. Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico comunque realizzati rientreranno nella piena proprietà e disponibilità del Comune sino al punto di consegna e scarico, salvo quanto previsto dal combinato disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 78.

5. Anche nelle zone non servite da rete idrica o fognaria e per le quali l'Amministrazione Comunale non abbia in corso lavori di ampliamento, e comunque nelle strade non canalizzate, l'allacciamento potrà avvenire a condizione che il richiedente corrisponda all'Amministrazione Comunale il corrispettivo fissato dalla stessa per la realizzazione fino al limite della proprietà privata della nuova condotta oltre alle spese per la derivazione. Le nuove opere restano in gestione all'Amministrazione Comunale che potrà disporre per ulteriori allacciamenti ed estensioni.

Art. 7 - Proprietà delle tubazioni ed oneri di manutenzione

1. Sono di proprietà del Comune la condotta adduttrice, distributrice e la tubazione di derivazione, non solo se da esso realizzate, e tutti gli altri manufatti installati che ricadano nel suolo pubblico.

2. Ai sensi del comma 1, tutte le tubazioni di derivazione ovvero di allacciamento autorizzate e collaudate da Comune, o da ditta dallo stesso incaricata, ancorchè realizzate dai privati rientrano nella proprietà comunale, se ricadenti su suolo pubblico.

Art. 8 - Danni alle condotte e tubazioni in genere

1. Al fine di evitare danni alle tubazioni poste in sede stradale o su aree pubbliche, in caso di lavori o interventi nelle sedi stradali, gli utenti autorizzati ad eseguire detti lavori hanno l'obbligo di richiedere al Servizio comunale preposto l'indicazione della posizione delle condutture stesse.

2. Qualora, per negligenza o colpa, o per altra causa addebitata a chi esegue lavori, in prossimità delle tubazioni, siano, comunque, causati danni alle stesse, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione che potranno essere eseguite in proprio o anche dal privato autorizzato dal Comune, sotto stretta vigilanza del preposto servizio comunale, sono fatte salve le altre spese per le perdite di acqua o per eventuali risarcimenti danni.

3. In ogni caso è dovuto al Comune il risarcimento dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata (danni che potranno essere richiesti anche da terzi), e alla dispersione di acqua; tutto maggiorato del 10% per spese generali.



CAPO III - IMPIANTI INTERNI

Art. 9 - Lavori sulle condotte private all'interno delle proprietà

1. Salvo quanto previsto all'art. 11 comma 3, spetta al Comune autorizzare qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione della condotta facente parte della rete di distribuzione privata, anche se l'intervento ricade, per intero, su proprietà private.

2. Le predette tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non subire danneggiamenti ed escursioni termiche eccessive: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.

3. Nessun tubo dell'impianto deve sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

4. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione ad evitare pericolo di infiltrazioni.

5. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento. L'utente, nell'espletamento dei lavori, si impegna altresì ad osservare le seguenti disposizioni:

- a) eseguire le opere a regola d'arte secondo le istruzioni impartite dal Comune; al termine dell'esecuzione dei lavori l'utente dovrà comunicare all'Ufficio Tecnico l'ultimazione degli stessi, richiedendo nel contempo la restituzione del deposito cauzionale versato;
- b) arrecare minor danno possibile alle opere stradali e alla proprietà pubblica o a quella di terzi;
- c) provvedere, ad opere ultimate, al perfetto ripristino della sede stradale. Tale operazione dovrà essere ripetuta per eventuali cedimenti del terreno che dovessero compromettere il livello stradale; qualora l'intervento di ripristino del suolo pubblico avvenga a cura del Comune l'utente è tenuto a corrispondere l'intero importo sostenuto dall'Amministrazione;
- d) a garanzia della corretta esecuzione dei lavori da effettuare, deve essere costituito, contestualmente alla richiesta di esecuzione dei lavori, un deposito cauzionale a favore del Comune, stabilito in base alla lunghezza del percorso della rete distributiva privata; tale cauzione verrà restituita dopo l'avvenuto accertamento, da parte dell'Ufficio Tecnico, della perfetta esecuzione delle opere;
- e) chiedere l'emanazione di un'ordinanza per l'eventuale chiusura di strade;
- f) assumere ogni onere e responsabilità per danni che dovessero venire arrecati ad impianti di proprietà pubblica o privata;
- g) rispettare le norme del codice della strada.

6. In particolare chi esegue lavori o deposita materiale sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve:

- a) disporre del materiale occorrente con le cautele idonee a garantire l'incolumità del pubblico transito;
- b) delimitare con opportune barriere, ben visibili, gli scavi e gli altri lavori intrapresi;
- c) collocare in caso di chiusura o deviazione del traffico la necessaria segnaletica verticale in prossimità degli incroci stradali e in corrispondenza del cantiere;
- d) mantenere costantemente efficienti durante la notte o in caso di scarsa visibilità, fanali a luce rossa o dispositivi a luce riflessa rossa, in modo che il cantiere risulti ben visibile.



Art. 10 - Prescrizioni e divieti

1. L'Amministrazione Comunale, pur non avendone l'obbligo, può verificare, in qualsiasi momento, gli impianti e gli apparecchi dell'utente.
2. L'utente è tenuto al controllo autonomo dei suoi impianti ed apparecchi al fine di prevenire o eliminare cause di dispersione o di inquinamento per danni palesi od occulti provocati dagli stessi.
3. Serbatoi di accumulo ed impianti di autoclave dovranno inoltre rispettare gli standard tecnici ed igienici comunicati dal preposto servizio comunale.
4. Gli impianti di autoclave dovranno essere provvisti di apposito recipiente di accumulo dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l'impianto di sollevamento, nonché di valvola di non ritorno.
5. L'impianto idrico interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.
6. L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo il rubinetto di intercettazione posto a valle del misuratore, è eseguito a cura e spese del l'utente.
7. L'utente deve tenere un comportamento di collaborazione nell'intero procedimento di distribuzione dell'acqua ovvero di collettamento fognario, in particolare deve osservare i seguenti divieti:
 - a) è vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del servizio, di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione/collettazione stradale ed alle diramazioni fino al punto di consegna o di scarico. Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto di manomettere o manovrare la valvola stradale posta dall'Amministrazione nel punto da cui si diparte la derivazione dell'utenza;
 - b) è vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, pompe, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee;
 - c) è vietato impedire o rendere difficile la lettura dei misuratori;
 - d) è vietato utilizzare la risorsa per usi promiscui;
 - e) è vietato collegarsi alla rete di distribuzione idrica senza autorizzazione del Comune;
 - f) è vietato manomettere gli impianti e le attrezzature a corredo del misuratore;
 - g) è vietato il collegamento dei tubi dell'acqua per uso umano con apparecchi a cacciata per wc senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante privi di tubi silenziatori; l'idraulica del sistema deve comunque assicurare il non ritorno dell'acqua erogata nella tubazione adduttrice;
 - h) è vietato creare sulle rispettive diramazioni, tanto nell'interno degli edifici quanto all'esterno, prese d'acqua a favore di terzi non compresi nel contratto di fornitura;
 - i) è vietato cedere o destinare l'acqua ad uso di immobili non compresi nel contratto di fornitura;
 - j) è vietato manomettere la condotta fino al contatore compreso;
 - k) è proibito di adoperare l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di fornitura;
 - l) è proibito rimuovere o manomettere i sigilli apposti agli strumenti di misura o manomettere il contatore stesso, la rete idrica e quant'altro;
 - m) è proibito prelevare acqua da diramazioni celate o nascoste prive di concessione e/o contatore e non

denunciate al Comune. In tal caso il Comune procederà all'applicazione del massimo della sanzione amministrativa, fatta salva la denuncia penale per furto;

- n) qualora l'utente prelevi acqua anche da fonti alternative è vietata qualsiasi connessione tra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere ogni possibile contaminazione dell'acqua fornita dall'Amministrazione Comunale;
- o) è vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle derivazioni;
- p) è vietata la installazione sugli impianti, anche interni, successivi al misuratore idrico, di vasche di accumulo o serbatoi per l'acqua erogata di capacità superiore ad 1,00 mc. per ogni utenza. La capacità delle vasche di accumulo o serbatoi per l'acqua, per ogni utenza, può essere aumentata di mc 0,25 per ogni componente del nucleo familiare oltre il terzo;
- q) è vietato prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli ordinari impieghi domestici, nonché applicare alla bocca delle fontane cannelle di gomma o di altro materiale equivalente. Il prelievo complessivo con bottiglie, fiaschi e secchi comunque, non può essere superiore a litri 50 per volta. In casi eccezionali e per un periodo limitato potrà essere rilasciata, dall'autorità comunale competente, apposita autorizzazione in deroga;
- r) è vietato utilizzare le vasche e le cisterne pubbliche per fini diversi da quello cui sono destinate. È fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione. Chiunque contamina l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche sarà passibile di sanzione, fatta salva l'azione penale;
- s) fermo restando la responsabilità dell'utente della conservazione della qualità e della salubrità della risorsa idrica, è vietato collegare alla rete idrica interna pozzi, serbatoi, altre fonti di approvvigionamento senza che il contatore sia fornito di valvola unidirezionale;
- t) è vietato prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradali, dei giardini pubblici, dei cimiteri etc., nonché dalle bocche per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività;
- u) è vietato prelevare acqua dalle bocche antincendio pubbliche se non per spegnimento d'incendio, salvo per lavori/manutenzioni realizzati per il Comune previa comunicazione all'Ufficio Tecnico, che in relazione alla fattispecie ed alla effettiva esigenza, provvederà al fine del conteggio dell'acqua utilizzata, all'installazione di un misuratore provvisorio (quest'ultimo a carico del richiedente) ed alla stipula del relativo contratto;
- v) è vietato realizzare qualsiasi tipo di allacciamento alla rete idrica o fognaria, o qualsiasi modifica alle canalizzazioni esistenti senza l'autorizzazione del preposto servizio comunale.

8. Chiunque non osserva le disposizioni previste nel presente articolo è punito con la sanzione prevista dal Comune, fatta salva l'azione penale.

Art. 11 - Impianti di sollevamento

1. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta o di valvola di "non ritorno" in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

2. È assolutamente vietato l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

3. Le installazioni, con allegati eventuali schemi tecnici degli impianti, devono essere preventivamente segnalate al preposto servizio comunale, il quale potrà effettuare i controlli e le verifiche di cui al successivo art.

15.



Art. 12 - Serbatoi

1. Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.
2. Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.
3. Per l'installazione dei serbatoi dovrà essere presentata richiesta scritta con la descrizione delle caratteristiche dell'impianto.
4. I serbatoi di nuova installazione dovranno essere proporzionali al numero delle utenze e non potranno comunque contenere una quantità di acqua superiore a litri 1000 ad utenza aumentata di litri 250 per ogni componente del nucleo familiare oltre il terzo.

Art. 13 - Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza

1. L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente il proprio punto di consegna dovrà presentare richiesta all'Amministrazione comunale. Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura. Sono a suo carico le spese e i diritti relativi.
2. Per il tempo che la condotta rimarrà chiusa, l'utente sarà tenuto al pagamento della quota fissa prevista dalla tariffa ovvero di quel maggior consumo che dovesse segnare il contatore.

Art. 14 - Custodia degli impianti interni

1. La custodia dell'impianto nella sua complessiva configurazione è a carico dell'utente il quale ha l'obbligo di comunicare al Comune guasti, perdite o disfunzioni che interessano qualunque punto dell'impianto.
2. A tale scopo l'utente è considerato comodatario dell'impianto ai sensi dell'art. 1803 del c.c..
3. L'utente deve pertanto provvedere affinché siano preservati da manomissioni o danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto, soprattutto la tubazione di derivazione nel tratto che insiste nella sua proprietà.
4. Eventuali danni involontari, anche all'interno di proprietà private, vanno immediatamente denunciati per iscritto al Comune per la constatazione e ripristino delle condizioni preesistenti.
5. Tutte le spese di ripristino, compreso diritti e oneri vari sono a carico dell'utente.
6. In caso di manomissione ai sigilli del misuratore idrico o allo stesso misuratore, oltre alla comminazione della sanzione sarà immediatamente sospesa la fornitura di acqua salvo il diritto di ogni altra azione di legge.

Art. 15 - Controlli e verifiche

1. Gli impianti interni privati sono eseguiti a cura e spese dell'utente, che ne ha piena responsabilità. Per la loro esecuzione gli utenti si affidano ad installatori di fiducia, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio o che dimostrino competenza, capacità tecnica e che assumano le responsabilità derivanti da eventuali danni a persone o cose conseguenti a deficienze degli impianti eseguiti.
2. Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento controlli e verifiche degli impianti interni sul piano tecnico ed igienico prima che siano posti in esercizio, fornendo, ove lo ritenga opportuno, eventuali ulteriori prescrizioni tecniche.
3. In caso di modifica all'impianto interno già funzionante, anche per l'installazione di un autoclave, l'utente è obbligato ad informare preventivamente, per iscritto, il preposto servizio comunale ai sensi dell'articolo 12.

4. Qualora detti impianti interni non fossero ritenuti idonei il Comune, in qualsiasi momento, potrà stabilire le necessarie modifiche da apportare per il buon funzionamento del servizio o provvedere, se del caso, alla sospensione della somministrazione per il tempo necessario al relativo adeguamento, da realizzarsi a cura e spese dell'utente.

Art. 16 - Perdite danni e responsabilità

1. Ogni utente risponde della costruzione e manutenzione degli impianti interni.

2. L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al preposto Servizio comunale ogni eventuale anomalia e/o le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o dopo del contatore.

3. Nel caso il Comune dovesse essere condannato a risarcire danni a terzi, ha facoltà di regresso nei confronti di chiunque vi abbia dato causa.

4. Nel caso fosse il Comune a riscontrare perdite su proprietà privata segnalerà all'utente l'inconveniente indicando il tempo massimo entro il quale deve effettuare l'intervento di riparazione; trascorso inutilmente il termine oppure su espressa richiesta scritta dell'utente, il Comune provvederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori di ripristino addebitando le relative spese allo stesso utente.

5. L'utente deve provvedere affinché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti i materiali costituenti la rete di distribuzione privata ed è quindi responsabile dei danni provocati che dovrà risarcire.

6. L'utente dovrà osservare tutte le norme prescritte dalle autorità competenti e tutte le eventuali disposizioni, anche non indicate nel presente Regolamento, che il Comune riterrà di stabilire a garanzia e nell'interesse della sicurezza e salute pubblica.

7. L'utente è quindi responsabile dei danni ed è tenuto a rimborsare al preposto Servizio le spese sostenute per le riparazioni e per l'eventuale sostituzione della condotta di derivazione nonché per i costi di manodopera.

8. In caso di lettura, o autolettura, che evidenzi un incremento superiore al 50% rispetto al consumo storico dello stesso periodo, il personale del Comune incaricato della lettura dei misuratori ne deve dare segnalazione all'Utente finale, se presente al momento della lettura, oppure lasciare o spedire presso l'indirizzo di fornitura (o di recapito) un apposito avviso, invitandolo a verificare il corretto funzionamento dell'impianto idraulico interno, salvo quanto previsto al comma 11.

9. Il Comune provvederà ad indicare esplicitamente nella bolletta la possibile esistenza di una perdita con indicazione della facoltà da parte dell'utente finale di richiedere il riconoscimento come perdita occulta dei consumi. In mancanza di fatturazione entro trenta giorni lavorativi dalla rilevazione dei consumi di cui al comma 1, il Comune ha l'obbligo di comunicare entro lo stesso periodo l'eventuale perdita per raccomandata A/R o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento della comunicazione.

10. L'istanza di riconoscimento della perdita occulta, corredata da idonea documentazione, anche fotografica, dovrà essere presentata, di norma, entro il termine di scadenza del pagamento indicato nella fattura ovvero entro il termine indicato nella comunicazione di cui al comma 9.

11. Il ricalcolo sarà concesso una sola volta per ciascuna utenza ogni 365 giorni solari, applicando il consumo storico per il periodo interessato. Non si può, in ogni caso, partire da una data antecedente l'ultima lettura effettiva fatturata non contestata entro i termini di scadenza della relativa bolletta.



Art. 17 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

1. Le operazioni di manutenzione, verifica, riparazione e interventi vari, sulle reti pubbliche e sino al punto di consegna o scarico se eseguite sulla condotta adduttrice e distributrice, sono di competenza esclusiva del preposto servizio comunale.

2. Le stesse operazioni, compresi gli scavi e i ripristini, a regola d'arte, che interessano la sede stradale, la pavimentazione, le aree e spazi pubblici, sia per il primo impianto che per le successive riparazioni della tubazione di derivazione/collettamento e sino al punto di consegna o scarico, eseguite sulla parte di impianto di proprietà privata, sono di competenza dell'utente, che deve essere espressamente autorizzato dal Comune. Eventuali danni provocati alla proprietà comunale o a terzi derivanti da vizi o dalla non regolare esecuzione dei lavori di realizzazione della rete privata, dovranno essere risarciti dall'utente, fermo restando che le parti danneggiate e manomesse dovranno essere ripristinate a regola d'arte, a cura e spese dell'utente medesimo.

3. Non è consentito all'utente modificare alcuna parte dell'impianto interno o esterno senza la preventiva autorizzazione comunale.

4. Il preposto servizio comunale, per le condotte idriche o fognarie realizzate in strade od aree di proprietà privata, per le quali la sorveglianza e la manutenzione delle stesse è onere dei proprietari, provvederà alla installazione di un misuratore unico per il monitoraggio di detta condotta idrica o fognaria, posto nel punto di diramazione dalla condotta pubblica, onde consentire una pronta rilevazione di eventuali incongruenze con il totale dei consumi fatturati ai singoli utenti, dovute ad eventuali fughe idriche. Differenze di consumi, se registrate, saranno calcolate ed addebitate in parti uguali a tutti gli utenti allacciati a detta condotta.

CAPO IV - CONTRATTI

Art. 18 - Contratti

1. In caso di nuovo contratto, con o senza nuovo allaccio, il diritto alla somministrazione è subordinato al versamento, da parte del richiedente, dell'importo delle connesse spese e delle competenze accessorie e alla sottoscrizione del contratto che impegna il Comune alla fornitura, per come stabilito dalla Giunta Comunale.

2. Ad ogni fornitura, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal Comune.

3. Il contratto deve fare riferimento al presente Regolamento di cui l'utente conferma di avere piena conoscenza.

4. I contratti potranno essere stipulati:

- a) per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio ed effettuato il pagamento delle spese di allacciamento;
- b) per le vecchie utenze (sub-ingresso o voltura): in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze. In caso di richiesta di trasformazione d'uso della concessione, il richiedente è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto risolvendo quello in essere.

5. Sul contratto, debitamente sottoscritto, devono essere assolte, per come dovute o esentate ai sensi del DPR 642/72, anche le imposte sul bollo a cura dell'utente, così come restano a carico dello stesso le spese di registrazione del contratto, in caso d'uso. Ove disposto dalla Giunta Comunale, l'imposta di bollo può essere addebitata nella prima fattura.

6. Il contratto deve essere redatto in duplice esemplare, una copia viene trattenuta da ciascuna delle parti contraenti. E' in capo al Comune la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e ss. mm. e ii.

7. Qualora l'utente dovesse richiederne ulteriore copia dovrà effettuare un versamento all'Ente pari al rimborso delle spese di produzione dei documenti.

8. Nel contratto devono essere indicati, tra l'altro:

- a) i dati anagrafici, il codice fiscale e/o la partita I.V.A. del sottoscrittore titolare del contratto. Se la fornitura riguarda un condominio, il contratto deve essere firmato dal relativo Amministratore idoneamente delegato;
- b) i dati catastali dell'immobile;
- c) la località ove sarà impiantato lo sbocco;
- d) l'idoneo titolo di possesso riferito all'immobile per il quale si chiede l'attivazione del contratto. Ai sensi dell'art. 5 D.L. 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge;
- e) la tipologia di utenza;
- f) per le utenze condominiali, il numero delle unità immobiliari servite, suddivise in base alle diverse tipologie di utenza.
- g) ogni altra indicazione ritenuta necessaria, per come disposta dalla Giunta comunale.



9. Il richiedente che deve stipulare un nuovo contratto d'utenza deve provvedere al versamento :

- a) del deposito cauzionale per come deliberato dalla Giunta Comunale;
- b) delle spese amministrative stabilite dalla Giunta Comunale, salvi i casi di voltura in caso di decesso dell'intestatario del contratto di cui all'art. 16 del deliberato 655/2015 di AEEGSI.

10. Non è consentita la cessione del contratto di fornitura.

Art. 19 - Durata

1. I contratti di fornitura hanno una durata massima fino ad 1 anno, generalmente dalla data di stipula fino al 31 dicembre dello stesso anno e si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, salvo disdetta o risoluzione o revoca.

2. L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco.

Art. 20 - Subentro

1. Il subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo.

2. L'utente subentrante per avere diritto alla somministrazione dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto ai sensi dell'articolo 18, fatta salva la previsione di cui all'articolo 21 comma 6.

Art. 21 - Voltura dell'utenza

1. Si ha voltura dell'utenza idrica quando, in costanza di servizio, vi è la richiesta di variazione della titolarità del contratto o dei dati identificativi.

2. La richiesta di voltura può essere inoltrata dall'utente entrante, purché integrata da parte del medesimo da idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare interessata e provvedere al versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo previsto a copertura delle spese amministrative.

3. Al momento della richiesta di voltura, il nuovo utente comunica al Comune Gestore l'autolettura del misuratore che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare.

4. Nel caso in cui tale autolettura non coincida con quella comunicata dall'utente uscente, il Gestore provvederà ad effettuare una lettura di verifica, addebitandone i costi.

5. I consumi fatturati fino al giorno della voltura, che decorre dalla data di cessazione dell'utenza precedente e dalla contestuale apertura del rapporto contrattuale con il nuovo utente, sono addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.

6. Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura è stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il Comune ha facoltà di:

- a) richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
- b) non procedere all'esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.

7. In caso di decesso dell'intestatario del contratto, entro il termine di cui all'articolo 27 comma 1, l'erede ovvero un soggetto già residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza, può richiedere voltura del contratto d'utenza in proprio favore, assumendo tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura. In tale circostanza, nessun corrispettivo, al di fuori dell'ultima fattura a saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura, potrà essere richiesto al soggetto che inoltra richiesta di voltura. Nel caso di più eredi la richiesta deve essere autorizzata da tutti gli avente causa.

8. La voltura origina un nuovo contratto.

Art. 22 – Cessazione o disdetta

1. Gli utenti che non intendono rinnovare ovvero proseguire il contratto per il servizio idrico integrato hanno l'onere di revocarlo, presentando disdetta al Comune che provvederà, tempestivamente, alla sigillatura e rilevazione della lettura del contatore per accertarne il consumo finale da fatturare, salvo eventuale conguaglio.

2. L'apposizione dei sigilli deve risultare da apposito verbale in cui sono rilevabili le letture del contatore.

Art. 23 – Cambio tipologia tariffaria e trasformazione d'uso della fornitura

1. Quando l'intestatario di un contratto di fornitura del servizio idrico varia il proprio domicilio di residenza e la preesistente fornitura resta attiva, questi deve dare comunicazione al Comune entro dieci giorni per consentire l'applicazione in bolletta della corrispondente tariffa. Il cambio da domestico residenziale a domestico non residenziale non comporta la stipulazione di un nuovo contratto.

2. In tutti i casi diversi dal comma 1, l'utente è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto. Il Comune, contestualmente al perfezionamento del nuovo contratto, procederà alla risoluzione di quello in essere, addebitando con l'emissione della prima fattura i consumi riferiti al precedente contratto e comunque ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.

3. In caso di ristrutturazione o ricostruzione del fabbricato adibito a civile abitazione, che determini l'impossibilità d'uso dell'immobile, la concessione dell'acqua per uso domestico sarà, d'ufficio e per il periodo compreso tra l'inizio e la fine dei lavori, trasformata in uso fornitura edile con applicazione della relativa tariffa. In tal caso sarà effettuata, a cura dell'incaricato comunale, apposita lettura del contatore.

Art. 24 - Alienazione dell'immobile

1. L'alienazione dell'immobile non comporta l'automatico trasferimento del contratto di somministrazione al compratore.

2. Per effetto dell'alienazione:

a) l'alienante, originario titolare del contratto di utenza, deve procedere alla disdetta entro i successivi dieci giorni di cui al comma 1, pena la permanenza nella titolarità del contratto e fatta salva la facoltà del Comune di comminare le sanzioni previste dalla Giunta Comunale;

b) l'alienatario, prima dell'utilizzo dell'immobile oggetto di fornitura del servizio idrico integrato, deve richiedere la voltura o il subentro, al ricorrere delle condizioni, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 3 comma 4.

Art. 25 - Abbandono dell'immobile

1. In caso in cui l'utente abbandoni l'immobile, senza preventiva disdetta del contratto di fornitura e si rendesse irreperibile, il Comune provvederà al blocco o rimozione del contatore, ove accessibile.



Art. 26 - Fallimento dell'utente

1. In caso di fallimento dell'utente, è onere del Curatore di comunicare tempestivamente al Gestore la volontà di cessare l'utenza con le modalità previste per la disdetta ovvero di proseguire nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli oneri relativi.

Art. 27 - Decesso dell'utente

1. In caso di morte del titolare del contratto, i soggetti di cui all'articoli 21 comma 7 rimangono responsabili verso il Comune di tutte le somme dovute dall'utente deceduto. Entro 60 giorni dall'avvenuto decesso, gli indicati soggetti sono tenuti ad avvisare il Comune mediante lettera raccomandata a/r o altra idonea comunicazione per l'effettuazione delle conseguenti operazioni di disdetta o eventuale voltura.

2. Il Comune, qualora venga a conoscenza del decesso senza che lo stesso sia stato comunicato nei termini di cui al comma precedente, provvederà alla risoluzione contrattuale, previa diffida ai soggetti di cui all'articoli 21 comma 7 per l'attivazione della procedura di disdetta o volturazione dell'utenza, fatta salva la comminazione delle sanzioni previste dalla Giunta Comunale.

Art. 28 - Risoluzione espressa del contratto e clausole speciali

1. Il Comune dichiara, con preavviso di 30 giorni all'utente o agli aventi causa, la risoluzione di diritto del contratto di somministrazione, senza ricorso all'Autorità Giudiziaria per:

- a) alienazione dell'immobile;
- b) dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti;
- c) distruzione o demolizione dell'immobile;
- d) morosità dell'utente;
- e) decesso dell'utente;
- f) accertata manomissione di sigilli e apparecchi di misurazione
- g) uso diverso della somministrazione da quello stabilito in contratto;
- h) sospensione dell'erogazione dell'acqua da oltre 30 giorni per cessazione d'esercizio, d'industria, etc;
- i) sub-fornitura del servizio;
- j) cessione a terzi della fornitura.

2. Le concessioni si intendono risolte, altresì, nei seguenti casi:

- a) cessazione di attività o di servizio derivante da fallimento dell'utente, dalla data di comunicazione da parte del curatore fallimentare;
- b) reiterata impossibilità ed ostacoli al rilevamento dei consumi o di accesso al contatore ovvero alla verifica degli impianti interni;

3. La concessione si intende risolta senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione Comunale quando, trascorso il prescritto termine dalla sospesa erogazione dell'acqua per morosità dell'utente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito dell'Amministrazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento ovvero disciplinati dalla Giunta Comunale.

4. Restano salvi i diritti del Comune, in ognuno di tali casi, per la riscossione degli eventuali suoi crediti maturati.

5. Nei casi di risoluzione del contratto l'utente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolte, interamente o parzialmente, oltre agli interessi di legge e moratori e alle spese per chiusura presa stradale e rimozione contatore e, comunque, di ogni altra somma dovuta, anche per erogazioni avvenute senza stipula di apposito contratto, determinate, ove non sia possibile rilevare i consumi, mediante stime effettuate sulla base di calcoli statistici.

6. Nei casi di frode o di abusi l'Amministrazione Comunale, salvo le azioni giudiziarie verso l'utente colpevole, interromperà, senza preavviso alcuno, la somministrazione dell'acqua e l'eventuale contratto sottoscritto sarà risolto.

Art. 29 – Standard qualità contrattuale ed indennizzi automatici

1. La Carta dei servizi conterrà gli standard minimi e relativi indennizzi di cui alla deliberazione 655/2015 dell'AEEGSI e, tempo per tempo, dovrà essere aggiornata con il recepimento di ogni altra disposizioni dettata dalla stessa Autorità ovvero disposta dall'A.I.C.

2. Per la corresponsione degli indennizzi automatici all'utenza interessata:

a) i contratti di servizio ovvero le concessione ovvero le convenzioni per la gestione di segmenti del servizio idrico integrato, dovranno prevedere in capo all'appaltatore o concessionario la rivalsa da parte del Comune committente per il pagamento di ogni indennizzo riconosciuto all'utente dal Comune stesso, ma in qualità di gestore del servizio idrico, per violazione di standard di cui al comma 1 nella conduzioni di prestazioni esternalizzate ovvero affidate;

b) il bilancio comunale dovrà prevedere uno specifico capitolo:

i. di entrata e spesa per le finalità di cui alla precedente lettera a);

ii. di spesa per il riconoscimento degli indennizzi automatici a cura del Comune, fuori dalle previsioni di cui alla precedente lettera a).



CAPO V - ALLACCIAMENTI

Art. 30 - Destinatari della fornitura

1. La fornitura dell'acqua ovvero l'allacciamento alla condotta fognaria avverrà per singolo utente, per singola unità immobiliare catastalmente individuata e per singolo uso e verrà trattata con singoli contratti.

2. La fornitura verrà effettuata al proprietario o proprietari usufruttuario, costruttore, promittente l'acquisto, amministratore, conduttore o inquilino, locatore, comodatario, appaltatore, o ad altri titolari di un diritto reale di godimento o a chi ne dichiara la semplice disponibilità.

3. L'utente è obbligato a tenere separate le utenze domestiche da quelle per negozi, uffici o altre attività non propriamente domestiche.

4. Nel caso di fabbricati e locali in multiproprietà, condomini, centri commerciali integrati etc., serviti da un'unica concessione e dotati di un unico contatore, i proprietari, amministratori, gestori etc., sono tenuti a modificare l'impianto di distribuzione idrica in modo che presso ogni utenza possa essere installato un contatore. In difetto dei predetti interventi, se nella stessa unità immobiliare insistono utenze appartenenti a categorie eterogenee (es. attività commerciali e domestiche), verrà applicata la tariffa stabilita dalla Giunta ai sensi dell'articolo 3.

5. La realizzazione dell'allacciamento è subordinata all'esistenza della rete comunale principale su una strada pubblica in fregio alla proprietà del richiedente di cui all'articolo 31.

Art. 31 - Richiesta di allacciamento

1. Per ottenere l'allacciamento alla rete idrica e/o fognaria comunale, gli utenti interessati dovranno produrre apposita richiesta, debitamente sottoscritta, utilizzando gli schemi ed i formati della modulistica messi a disposizione dal Comune ed approvati dalla Giunta Comunale, così come le somme dovute relative alle tariffe, alle cauzioni e alle spese di istruttoria.

2. In caso di domande per allacciamento di edifici allo stato progettuale, si dovrà allegare una situazione di mappa ed una pianta del fabbricato da costruire. L'allacciamento definitivo potrà avvenire, però, solo se e quando l'interessato produrrà il certificato di agibilità.

3. La richiesta di allacciamento deve specificare:

- a) i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, luogo di residenza, codice fiscale o partita I.V.A.);
- b) l'ubicazione dell'immobile da servire con specifica indicazione dell'indirizzo preciso, piano, scala, interno;
- c) il titolo di proprietà o disponibilità dell'immobile sulla base del quale viene richiesta la concessione.
- d) i dati catastali dell'immobile con indicazione del foglio, particella e subalterno nonché della superficie;
- e) l'uso cui il servizio idrico integrato, o taluno dei suoi segmenti, viene destinato;
- f) il recapito per comunicazioni e per il successivo inoltro della fattura o bolletta;
- g) di aver preso esatta cognizione del presente Regolamento e di essere pienamente edotto sul suo contenuto e di accettare tutte le condizioni, prescrizioni e disposizioni in esso previste;

- h) l'indicazione del rispetto delle disposizioni di cui alla legge 28.02.1985, n. 47 e ss. mm. e ii., in materia di attività edilizia;
- i) gli estremi del permesso a costruire o per le opere abusive gli estremi del permesso a costruire in sanatoria;
- j) il numero delle unità abitative e delle unità ad uso diverso che costituiscono l'immobile;
- k) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- l) il numero delle presenze medie stabili per le strutture pubbliche o di uso pubblico
- m) nonché commerciali (ad es. scuole, ospedali, caserme, alberghi etc.);
- n) le eventuali ulteriori fonti idriche di approvvigionamento.

4. Alla domanda devono essere legate:

- a) una planimetria in scala opportuna da cui risulti, tra l'altro, l'ubicazione dell'utenza, il percorso e la lunghezza del tracciato del nuovo impianto, la posizione contatore;
- b) documentazione fotografica dei luoghi ove si dovrà realizzare l'intervento;
- c) il nulla osta o consenso rilasciato dalla proprietà dell'immobile se diverso dal richiedente, all'esecuzione delle opere necessarie all'installazione degli impianti;
- d) il titolo comprovante il diritto del richiedente a presentare la istanza;
- e) il permesso a costruire. Per gli immobili realizzati in assenza di permesso a costruire, occorre presentare unitamente alla domanda, copia del titolo di proprietà dell'area e copia della domanda del permesso a costruire in sanatoria corredata della prova dell'avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero;
- f) la dichiarazione sottoscritta dal richiedente di allaccio alla pubblica fornitura per lo smaltimento delle acque reflue in conformità al D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm. e ii.7. l'eventuale nulla osta o altri consensi formali del proprietario del terreno per servitù di acquedotto, qualora si dovessero porre e mantenere tubazioni su terreni di terzi.

5. In caso di fabbricati in cui esistono già utenze la documentazione di cui alle lettere a), b), c), e) e g) sarà prodotta se espressamente richiesta dal Servizio comunale preposto. L'ufficio preposto, in casi particolari quando lo ritiene opportuno, potrà chiedere, oltre a quanto innanzi indicato, ulteriore documentazione o chiarimenti per una esatta valutazione della domanda di concessione in relazione a quanto previsto nel presente Regolamento.

6. Il recapito di cui alla lettera "f" del comma 3 del presente articolo vale ad ogni effetto come domicilio eletto nei rapporti con il Comune fino a quando l'utente non comunichi per iscritto la variazione.

Art. 32 - Istruttoria della richiesta di allacciamento

1. All'atto della richiesta di primo allacciamento al servizio idrico, il Servizio comunale preposto effettua un sopralluogo teso a verificare la fattibilità dell'allacciamento e comunica all'utente il preventivo per i lavori da eseguire il cui costo è di stretta ed esclusiva competenza dell'utente.

2. Accettato il preventivo, i lavori di cui al comma 1 saranno eseguite per mezzo di società comunale appositamente incaricata ovvero, ove previsto dalla Giunta Comunale, da una ditta individuata dall'utente tra quelle inserite in una short list formata a seguito di selezione pubblica.

3. Il Comune potrà respingere la richiesta di cui al comma 1 nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato, a seguito di sopralluogo tecnico del preposto Servizio comunale.

4. Accolta la richiesta di preventivo, prima della firma del contratto e comunque entro i termini fissati dalla Giunta, l'utente richiedente dovrà procedere al pagamento ed esibire le ricevute di versamento delle spese di allacciamento al servizio idrico onnicomprensive delle spese di sopralluogo, dell'anticipo di fornitura, degli oneri di istruttoria, di imposte, diritti e cauzioni, etc. oltre che delle spese vive per eseguire i lavori e la fornitura di apparecchiature idrauliche, se non acquistate dall'utente, maggiorate di una quota per spese generali come da apposito tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

5. In caso di preesistente allaccio, per precedente concessione idrica rescissa o disdettata, il richiedente deve corrispondere al Comune tutte le spese per la riattivazione dell'impianto fino al contatore.

6. Eventuali modifiche delle somme da versare dall'utente potranno essere stabilite dalla Giunta Comunale, in funzione delle variazioni economiche che, tempo per tempo, dovessero renderle necessarie.

Art. 33 - Deposito cauzionale, pagamenti rateali, spese amministrative e sanzioni

1. La Giunta Comunale stabilisce:

- a) la modalità di fissazione delle spese amministrative e delle sanzioni;
- b) l'importo della cauzione e la relativa restituzione ovvero l'incameramento da parte del Comune;
- c) i termini e le modalità per autorizzare il pagamento rateale da parte del competente dirigente.

Art. 34 - Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio

1. Il Comune non ha responsabilità e non è tenuto a corrispondere indennizzi di qualsiasi natura per danni conseguenti a:

- a) interruzione della fornitura senza preavviso nei casi di pericolo;
- b) interruzione della fornitura senza preavviso dovuta a impossibilità involontaria ed impreveduta quali cause di forza maggiore, guasti ed incidenti, ecc.;
- c) interruzione programmata della fornitura con preavviso dovuta ad esigenze tecnico operative del gestore; il preavviso verrà comunicato con idonei mezzi di comunicazione, come definito nella Carta del servizio;
- d) sospensione della fornitura, secondo quanto previsto dalla Carta del servizio idrico integrato, successivamente all'invio di un sollecito di pagamento senza obbligo di diffida e con addebito della relativa spesa, qualora: a) fornitura avviata, l'importo degli oneri di allacciamento non sia stato pagato; l'utente non abbia pagato la fattura della somministrazione nei termini previsti nella Carta del servizio idrico integrato;
- e) perdite di acqua o guasti agli impianti interni a valle del contatore contrattuale;
- f) verifiche di organismi riconosciuti dalla legge all'accertamento sugli impianti, quali ad esempio ASP, Comando dei Vigili del Fuoco ecc., che dimostrassero non idonei gli impianti interni per l'uso della fornitura richiesta;
- g) manomissione dei sigilli al contatore e agli impianti;
- h) sospensione della fornitura successivamente all'invio di lettera di diffida, quando l'utente non abbia provveduto a ripristinare le condizioni di regolarità e sicurezza della fornitura nei seguenti casi:
 - i. l'impianto ed il contatore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza autorizzazione del gestore e l'utente non intenda provvedere, in modo comprovato, alla sistemazione in conformità alle prescrizioni della stessa;
 - ii. l'impianto ed il contatore risultino, per incrementi di portata non autorizzati, entrambi o



singolarmente insufficienti dal punto di vista dimensionale; venga impedito l'accesso al personale del gestore, o al personale da questo autorizzato, munito di tesserino di riconoscimento, per la lettura del contatore o per ogni verifica ritenuta opportuna; in tal caso la riapertura del contatore sarà eseguita a lettura effettuata e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento dei costi di chiusura/apertura;

iii. vengano impedito modifiche agli impianti del gestore o ai manufatti privati, a seguito di motivate ragioni tecniche da parte del gestore;

i) ogni altro caso di mancata osservanza del presente regolamento, che abbia significative conseguenze nel rapporto contrattuale.

2. La fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi:

- a) quando il pagamento della bolletta sia già stato eseguito, ma non ancora comunicato al gestore per una causa non imputabile al Cliente;
- b) nella giornata di venerdì e nei giorni prefestivi e festivi;
- c) per mancato pagamento di importi inferiori o uguali all'eventuale deposito cauzionale o ad altra forma di garanzia;
- d) nei casi in cui l'intestatario del contratto abbia presentato ricorso all'Autorità competente e la controversia non sia stata ancora risolta.

3. In caso di interruzione dell'erogazione o di segnalazione guasti, i tempi massimi di avvio degli interventi di ripristino del servizio sono riportati nella Carta del servizio.

Art. 35 - Posizionamento del contatore e verbale di consegna

1. Tutte le opere, nessuna esclusa, per la realizzazione o collocazione della nicchia, sono a totale carico ed onere dell'utente. Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata, esclusivamente per motivi del richiedente, per oltre 6 (sei) mesi, il Comune avrà facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento degli oneri di allacciamento previo avviso al richiedente.

2. Il richiedente sarà considerato rinunciatario ad ogni effetto se il versamento di cui all'art. 32 non viene effettuato nei tempi stabiliti, e il Comune non si riterrà più impegnato a realizzare l'allacciamento.

3. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento, per qualunque motivo, non avrà diritto al rimborso delle somme versate a tale titolo ancorché non ancora spese. Il Comune ha comunque diritto alla refusione delle spese, ove direttamente sostenute, relative ai lavori già eseguiti ed alla rimozione del materiale impiegato, con possibilità di trattenere le somme depositate, fatto salvo il diritto al pagamento dell'importo eventualmente eccedente. La nicchia nella quale sarà alloggiato il misuratore dei consumi deve avere le dimensioni adeguate ed essere ubicata secondo le indicazioni fornite dal Tecnico comunale durante il sopralluogo effettuato per redigere il preventivo parere di fattibilità. La predetta nicchia, inoltre, deve essere chiusa con uno sportello metallico con finestrella trasparente in corrispondenza del contatore, per agevolare la lettura dei consumi.

4. In caso di assenza di un muro di cinta o parete, l'utente realizzerà nel terreno un pozzetto stradale secondo le prescrizioni del Comune.

5. Ultimata la nicchia si procederà all'installazione del contatore e contestualmente sarà redatto il verbale di consegna, sottoscritto anche dall'utente o da un suo rappresentante, in cui sarà fatta menzione della realizzazione dell'allacciamento, del tipo di apparecchio, del calibro, della matricola, del numero del sigillo e della lettura del consumo accertata all'atto dell'installazione.

6. Deve essere consegnata all'utente una copia del verbale relativo alla realizzati né dei lavori di allacciamento ovvero alla data della lettura conseguente la variazione contrattuale.

7. La data del predetto verbale costituisce a tutti gli effetti l'inizio della concessione dalla quale il Comune darà avvio alla fornitura.



Art. 36 - Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi

1. Ogni edificio deve avere una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubatura stradale.

2. Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, verrà sistemato, sempre a carico e a spese dei proprietari o dei conduttori, un apparecchio di controllo per la misurazione generale all'ingresso del fabbricato ubicato all'interno del pozzetto "gallo" se esistente, e quindi tanti apparecchi quanti sono gli alloggi. Anche nelle zone non servite da pozzetti "gallo" l'installazione avverrà a cura del preposto Servizio comunale, a far data da quanto indicato all'articolo 78 comma 1.

3. Per la regolarità del prelievo il totale dei consumi parziali dei contatori divisionali deve corrispondere al consumo indicato dal contatore generale nei limiti di tolleranza dello stesso.

4. L'eventuale differenza, oltre il limite di tolleranza, andrà suddivisa in parti uguali tra tutti gli utenti dei contatori divisionali.

5. In caso di divisione degli allacci di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente. Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua, dovranno chiedere separatamente apposita concessione con speciale derivazione dal tubo stradale.

Art. 37 - Ampliamento della concessione

1. L'utente che intendesse far estendere la tubatura d'acqua ad ampliamenti di fabbricati o a nuove costruzioni o comunque variare l'utenza originaria deve richiederne l'autorizzazione al Comune.

2. Il Comune ha la facoltà di allacciare a derivazioni esistenti più clienti, mantenendo la singolarità dei contratti e senza compromettere la regolarità del servizio a ciascuno di essi.

Art. 38 - Allacciamenti di forniture su strade canalizzate o prive di rete

1. Nei casi in cui ragioni tecniche ed economiche rendono l'allacciamento troppo oneroso per gli edifici prospicienti aree non provviste di tubazioni di distribuzione, l'Amministrazione Comunale, in relazione all'effettivo stato dei luoghi, può autorizzare la somministrazione sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti ed a condizione che il richiedente corrisponda all'Amministrazione Comunale il corrispettivo fissato dalla stessa per la realizzazione del nuovo tronco di distribuzione oltre alle spese per la derivazione. Le nuove opere restano in gestione all'Amministrazione Comunale che potrà disporre per ulteriori allacciamenti ed estensioni.

2. L'Amministrazione Comunale assicura la somministrazione del servizio di distribuzione idrica fino al punto di consegna individuato dall'apparecchio di misurazione.

3. L'entità della spesa a carico dell'utente, per la realizzazione della tubazione di allaccio, sarà determinata sulla scorta di apposita perizia del preposto Servizio comunale.

4. Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo.

5. In tal caso, in corrispondenza dell'allacciamento della condotta privata alla colonna principale, dovrà comunque essere realizzato, a spese del privato, un pozzetto con saracinesca al fine di permettere l'intercettazione e la chiusura della medesima in caso di necessità.

Art. 39 - Punto di consegna

1. Il Punto di consegna, per quanto attiene all'erogazione idropotabile, si identifica normalmente con il contatore sempreché lo stesso sia posto ai limiti tra la proprietà pubblica e quella privata. Allorquando il contatore sia posto all'interno della proprietà privata, il Punto di consegna è invece identificato con il punto in cui la tubazione finisce di attraversare la proprietà pubblica e si immette in quella privata.

2. Il Comune ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alla massima prestazione del contatore o, in particolari circostanze, commisurato al regime di portata della condotta.

Art. 40 - Portata garantita

1. Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione nella proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non raggiunga i piani superiori.

Art. 41 - Allacciamenti provvisori o temporanei

1. A richiesta potrà essere accordata una fornitura provvisoria motivata da particolari usi. Tali forniture verranno concesse, compatibilmente con il normale servizio di erogazione, per la durata minima di due mesi e massima fino a:

- a) tre anni, per cantieri edilizi e comunque non oltre la durata della relativa autorizzazione, fatta salva la possibilità di proroga;
- b) un anno, per impianti vari, per attività commerciali a carattere temporaneo, o per attività di prelievi per successivi trasporti in località aventi carenza idrica ed altri casi simili.

2. Le norme che regolano le concessioni provvisorie degli impianti sono le stesse, indicate nel presente Regolamento, seguite per gli impianti e le concessioni ordinarie.

3. Le concessioni provvisorie sono in qualsiasi momento revocabili e possono essere temporaneamente sospese anche durante il periodo contrattuale a giudizio motivato del Comune, senza che ciò, in nessun caso, possa dar luogo a risarcimenti.

4. Il Comune per contratti di durata inferiore a due mesi potrà concedere, dietro apposita istanza, l'uso temporaneo dell'acqua previo pagamento, oltre che delle spese di allacciamento, di una somma, a titolo di cauzione, da versarsi anticipatamente con modalità opportune da stabilirsi nell'atto di concessione temporanea.

5. Ove la fornitura non possa avvenire attraverso l'allacciamento alla condotta comunale, essa avverrà con riempimento del serbatoio di accumulo del richiedente:

- a) con l'impiego di autobotte, previo pagamento di un diritto fisso comprendente la somministrazione sino a 1mc di acqua, oltre al pagamento a forfait della somma fissata dalla Giunta per ogni mc o frazione ulteriore;
- b) con prelievo da un punto di distribuzione comunale, previo pagamento di un diritto fisso comprendente la somministrazione sino a 3mc di acqua, oltre al pagamento a forfait della somma fissata dalla Giunta per ogni mc o frazione ulteriore.

7. Le utenze temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dalla richiesta, fermo restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione del contatore ove installato.

Art. 42 - Bocche antincendio

1. L'utente può richiedere, a proprie spese, previo parere/autorizzazione dei Vigili del Fuoco, ove prevista, l'impianto di bocche antincendio nell'interno o all'esterno di stabili di proprietà.



2. Il Comune per le somministrazioni richieste ad uso antincendio realizzerà appositi allacciamenti nel numero richiesto, forniti di misuratore, dai quali il titolare potrà prelevare l'acqua esclusivamente per l'estinzione di incendi o per costituire idonee riserve in conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio.

3. Queste bocche antincendio saranno munite di appositi sigilli e l'utente sarà obbligato a denunciare al Comune, nel tempo più breve possibile, ed in ogni caso entro 24 ore, l'uso eventuale delle bocche antincendio affinché mediante apposito personale del Comune si possa provvedere alla risigillatura con relativi costi addebitati all'utente.

4. A garanzia dell'uso delle bocche antincendio, il titolare dell'utenza all'atto della concessione dovrà versare per ciascuna di esse un anticipo commisurato al canone annuo fissato dalla tariffa e che sarà incamerato in caso di infrazione, fatta salva la chiusura dello sbocco.

Art. 43 - Diniego della concessione

1. In caso di diniego della concessione si darà luogo a restituzione delle somme versate per spese di istruttoria esclusivamente laddove si accerti la responsabilità dell'Amministrazione Comunale.

2. Il Comune ha facoltà di accogliere o rifiutare, con atto motivato, la domanda di concessione o eventualmente di subordinarla a modifiche o prescrizioni.

3. E' in facoltà del Comune di rifiutare la concessione allorquando:

a) si tratti di presa precedentemente chiusa per morosità e il richiedente l'allacciamento non provi, attraverso documentazione (contratto di affitto registrato, dichiarazioni rese all'autorità di Pubblica Sicurezza, contratto di compravendita, atto di donazione, etc.), che la nuova richiesta sia effettivamente destinata a soggetto diverso dal titolare dell'utenza chiusa per morosità;

b) venga inoltrata una richiesta per un immobile allacciato ad una presa già chiusa per morosità, salvo regolarizzare i rapporti economici precedenti;

c) si tratti di unità immobiliare già fornita. Infatti per ogni unità immobiliare autonomamente distinta e catastalmente individuata è consentito un solo allaccio alla rete idrica pubblica; a tal fine il richiedente dovrà dimostrare, con idonea documentazione, la possibilità di ottenere nuove forniture in ragione delle unità immobiliari catastalmente individuate;

d) non sia possibile rendere il servizio per la carenza di reti distributrici e di collettamento, salvo il richiedente non si assuma le spese per la realizzazione degli interventi necessari (condotte, sollevamenti, ecc.);

e) per ragioni tecniche non sia possibile fornire il servizio (ad esempio: quota altimetrica sfavorevole che non consente la continuità del servizio, presenza di condotte di sezione insufficiente o limitatezza locale della risorsa disponibile, inadeguatezza dei materiali delle reti esistenti, ecc.).

CAPO VI - APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO DEI CONSUMI

Art. 44 - Apparecchi di misura

1. Il consumo è misurato attraverso il contatore o misuratore.
2. I contatori sono forniti ed installati esclusivamente dal Comune ovvero dal soggetto da questo incaricato, applicando il sigillo per impedirne lo smontaggio non autorizzato.
3. Il misuratore è esclusiva proprietà del Comune e l'utente in qualità di custode è responsabile di qualsiasi manomissione, alterazione, rottura, effrazione dei sigilli e dei contrassegni posti dal Comune.
4. La manomissione dei sigilli, ivi compresi quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento, da parte dell'Utente finale, della penalità prevista dal tariffario, salvo il diritto del Comune di denunciare il fatto alle competenti autorità, qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.
5. Il tipo e calibro dei misuratori è stabilito dal Comune in relazione all'uso e al fabbisogno necessario che l'utente è obbligato a dichiarare nella richiesta di fornitura.
6. Qualora l'Utente rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore, lo stesso ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che il medesimo possa provvedere alle necessarie riparazioni. Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell'Utente.
7. Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'Utente finale, lo stesso verrà sostituito a cura e spese del Gestore. La sostituzione verrà effettuata alla presenza dell'Utente finale o di un suo incaricato, previo appuntamento nel rispetto delle modalità e standard fissati dalla Carta del Servizio, che prenderà in consegna il nuovo contatore e presenzierà alla lettura del vecchio.
8. Immediatamente dopo il misuratore dovrà essere installato, a spese dell'utente, un rubinetto unidirezionale di arresto al quale si innesta l'impianto interno.
9. Eventuali misuratori di capacità superiore dovranno essere preventivamente autorizzati, su motivata richiesta e sempre che vi sia la possibilità di concedere maggiori portate, e la quota di allacciamento e cauzione saranno ridefinite in relazione alla richiesta.
10. L'eventuale installazione di riduttori di pressione, di sfiati o quant'altro ritenuto necessario per una più corretta erogazione idrica e limitazione di disagi o disfunzioni resta a carico dell'utente.
11. E' fatto obbligo per gli utenti muniti di contatori a lancette di provvedere alla sostituzione degli stessi con misuratori a lettura diretta, entro il termine di cui all'articolo 78 comma 1.
12. Ove l'utente non provveda nei termini indicati dall'Ufficio Comunale competente, si provvederà a determinare i consumi in maniera presuntiva, applicando la penale per mancato funzionamento del contatore di cui al successivo articolo 50.

Art. 45 - Spostamento contatori

1. I misuratori possono essere rimossi o spostati solo per specifica decisione del Comune che fornirà apposita indicazione all'utente, il quale dovrà provvedere, a proprie spese, mediante l'impiego di ditte specializzate.
2. Il Comune ha facoltà di disporre il cambiamento di sito o spostamento del contatore a spese dell'utente, qualora abbia accertato che si trovi in luogo non idoneo alle verifiche e alla funzionalità dell'apparecchio e che la posizione dello stesso renda difficile la lettura dei consumi da parte del personale del Comune.



3. L'esecuzione dei lavori di spostamento contatori e delle opere di derivazione, richiesti dall'utente, sarà a totale carico dello stesso previo pagamento dei relativi oneri secondo le tariffe in vigore. In tal caso, previo sopralluogo, lo spostamento avverrà sotto la direzione del Servizio comunale preposto.

4. L'esecuzione dei lavori di spostamento dei contatori, stabiliti dal Comune per motivi igienico-sanitari e di sicurezza, non sono a carico dell'utente.

5. Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Servizio preposto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore. Ove l'utente non vi provveda entro 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

6. All'atto dello spostamento del contatore è redatto apposito verbale, firmato dall'agente incaricato dal Comune e dall'utente o dal suo rappresentante.

Art. 46 - Rimozione e sostituzione del contatore

1. All'atto della rimozione o della sostituzione dell'apparecchio di misura, a carico dell'utente, è redatto apposito verbale firmato dall'agente incaricato del Comune e dall'utente o da un suo rappresentante.

2. Il verbale deve indicare tanto per l'apparecchio rimosso che per quello sostituito, il tipo, il calibro, la matricola, la lettura del consumo e il numero del sigillo e deve riportare il motivo della sostituzione o rimozione ed eventuali altre indicazioni.

3. Una copia del verbale è consegnata all'utente.

4. Il Comune ha la facoltà di sostituire i contatori in qualsiasi momento, quando lo ritenga opportuno, dandone preavviso all'utente.

Art. 47 - Fabbriati con più utenze

1. Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore a lettura diretta ovvero a distanza.

2. Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno installarsi in unico riquadro, con indicazione per ognuno del nome dell'utente.

Art. 48 - Custodia dei contatori

1. L'utente ha l'obbligo di agevolare la rilevazione dei consumi e la ispezionabilità dei luoghi ove è collocato il misuratore, mantenendo accessibile, sgombro e pulito, l'alloggiamento del medesimo misuratore e lo sportello della nicchia. Egli è tenuto a preservare da manomissioni il contatore e gli accessori, essendo responsabile dei danni e dei guasti per danneggiamento doloso o colposo.

Art. 49 - Verifica dei contatori

1. Gli apparecchi di misura possono essere verificati e letti in ogni momento in cui il Comune lo ritenga opportuno e comunque secondo i termine e le modalità stabilite nella Carta del servizio idrico integrato .

2. Generalmente i controlli vengono periodicamente eseguiti sulla base di un programma elaborato dal Comune.

3. Alla fine di ogni periodo prestabilito l'incaricato del Comune controllerà i contatori ed annoterà su apposito registro il consumo di acqua rilevato per ogni singolo utente. L'incaricato stesso verificherà lo stato di funzionamento del contatore nonché l'integrità dei sigilli apposti ai contatori di misura e di erogazione.

4. L'utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici del Comune; analogamente può richiedere la verifica del livello di pressione immediatamente a valle del rubinetto

d'arresto.

5. Nel caso in cui il funzionamento del contatore risulti irregolare, i consumi dell'anno in contestazione saranno valutati sulla base della media di quelli rilevati nello stesso periodo nei 3 anni precedenti. Per i contratti più recenti si terrà conto dei sei mesi successivi.

6. In caso di cessazione di rapporto contrattuale il Comune provvederà alla revisione dei consumi sulla scorta di quelli riconducibili mediamente in ragione al tipo di utenza, ove non sia possibile procedere all'esatto computo rilevato dal misuratore.

7. Nel caso in cui il funzionamento del misuratore risulti regolare, e cioè entro i limiti di tolleranza, saranno addebitate all'utente le spese di verifica così come determinate dal Comune.

8. Nel caso in cui il Comune, anche di sua iniziativa, accerti il non regolare funzionamento del misuratore, provvederà alla sostituzione dell'apparecchio e alla ricostruzione dei consumi come sopra indicato.

Art. 50 - Guasti dei contatori

1. Nel caso di contatori guasti o illeggibili ed in attesa della loro sostituzione, il consumo calcolato come precisato nell'articolo 52.

2. A far data da quanto previsto al comma 1 dell'articolo 78, le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori sono a carico del Comune, con esclusione dei casi di danneggiamento doloso o colposo addebitate all'utente e, nel caso, fatte salve le eventuali azioni di legge. In caso di guasto, il contatore verrà sostituito dal Comune che effettuerà, ove possibile, l'immediata lettura del contatore e la trasmetterà all'ufficio comunale competente unitamente al contatore guasto.

3. E' fatto divieto di procedere autonomamente alla sostituzione del contatore senza che sia intervenuta la preventiva verifica e lettura da parte dell'incaricato del Comune, pena la sospensione della fornitura idrica e salvo ulteriori sanzioni o azioni a norma di legge e del presente Regolamento.



CAPO VII - CONTABILIZZAZIONE CONSUMI

Art. 51 - Lettura dei contatori

1. Il consumo d'acqua di ciascun utente è normalmente accertato dagli incaricati del Comune secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal Comune.

2. Le letture sono ritenute contrattualmente riconosciute ed accettate dall'utente, se non contestate entro il termine di scadenza per il pagamento della fattura.

3. La contestazione può essere effettuata attraverso il modulo pubblicato sul sito del Comune, ovvero con altra modalità prevista nella Carta dei Servizi.

4. In caso di contestazione il Comune predisporrà i relativi accertamenti e ove la lettura rilevata dal personale incaricato risulterà congruente con quella precedente, il Comune addebiterà l'onere sulla successiva bolletta nella misura prevista nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

5. Nel caso, invece, risultasse fondato il ricorso dell'utente si procederà alla rettifica dei consumi.

6. Qualora, per causa dell'utente - casa chiusa, nicchia esterna carente di vetro o non leggibile, impedimento frapposto al letturista, posizionamento contatore anomalo o disagiata, etc.- non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripeta per oltre due volte nelle successive verifiche, può essere disposta la chiusura dell'utenza.

7. Il letturista negli accertamenti intermedi lascerà sul luogo un avviso con il quale comunicherà di essere stato impossibilitato a rilevare la lettura. In tal caso l'utente effettuerà l'autolettura e la comunicherà secondo le modalità previste nella Carta del servizio idrico integrato

8. La riapertura potrà avere luogo soltanto una volta effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi.

9. Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari. L'Amministrazione potrà applicare ai misuratori sistemi elettronici di lettura e controllo a distanza.

10. Il Comune, previa delibera di Giunta Comunale, in occasione della lettura può incaricare il personale preposto:

a) ai sensi dell'articolo 60, a richiedere all'Utente, con obbligo di risposta, ogni ulteriore informazione o documentazione connessa alla gestione di altri tributi comunali;

b) per somministrare all'utente un questionario per monitorare il livello di soddisfazione rispetto al servizio idrico integrato ed altri servizi comunali.

Art. 52 - Calcolo dei consumi

1. Effettuata la lettura del contatore, il Comune procede a determinare il consumo effettivo, a calcolare la somma dovuta per consumi e quant'altro e ad inviare la bolletta al domicilio indicato dall'utente.

2. Per le somministrazioni di acquedotto è previsto in contratto una quota fissa anche se in consumo risulta pari a zero.

Art. 53 - Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe sono quelle in vigore per tempo, in quanto approvate dal Comune ed assentite dalla preposte Autorità.

2. Le tariffe previste sono deliberate annualmente entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione. Se non deliberate entro il termine di cui sopra, si intendono riconfermate le tariffe previste per l'anno precedente.

Art. 54 - Contenuto minimo della fattura - bolletta

1. La bolletta-fattura, oltre ai dati attinenti all'utente titolare del contratto, deve contenere le informazioni prescritte dall'AEEGSI con deliberazione 586/2012 e ss.mm.ii.

2. Il Gestore potrà inserire nella bolletta-fattura e nella relativa busta ulteriori comunicazioni anche di pubblica utilità per come riferibili ad altri servizi comunali. Previa disciplina della Giunta, in essa possono essere inserite messaggi e/o marchi di sponsor per effetto di contratti di sponsorizzazioni stipulate ai sensi della normativa di settore.

Art. 55 - Emissione fatture-bollette

1. Per tutte le classificazioni delle forniture l'importo, determinato in funzione dei consumi effettuati e della relativa tariffa di applicazione deliberata, sarà riscosso tramite fatture-bollette alle scadenze in esse riportate.

2. Nelle fatture saranno incluse le spese di spedizione, per penali ed altre somme a qualunque titolo dovute al Comune e inserite nelle fatture-bollette.

3. E' previsto nella stessa fattura-bolletta il corrispettivo dovuto per fognatura e depurazione.

4. Il corrispettivo del servizio è fatturato periodicamente sulla base dei consumi rilevati o calcolati ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 e indicati nella fattura e secondo la periodicità fissata dall'AEEGSI con deliberazione 655/2015 e ss.mm.ii..

5. Resta l'obbligo per il Comune di effettuare il conguaglio in occasione di ogni lettura effettiva, almeno annualmente, addebitando o accreditando all'utente la differenza tra l'effettivo consumo e quello fatturato presuntivamente.

Art. 56 - Recapito fatturazione e morosità

1. Il Comune provvederà all'invio di ogni comunicazione, comprese le fatture - bollette, al domicilio fiscale dell'utente ovvero al recapito indicato espressamente in contratto se diverso da quello fiscale.

2. L'utente che non effettua il pagamento entro la data di scadenza indicata in fattura è considerato moroso ed è sottoposto alla procedura ed alle sanzioni ed alle spese disposte dalla Giunta Comunale.

3. Qualora l'utente non riceva la bolletta a causa di disguidi postali o smarrimenti, è tenuto a rendersi parte attiva e comunicare al Comune il mancato ricevimento della stessa richiedendone copia; tale circostanza non esclude l'applicazione degli interessi per ritardato pagamento.

4. Qualora l'utente riceva la bolletta in ritardo per poter effettuare il pagamento nei termini può ottenere la ristampa della bolletta con una nuova data di scadenza semplicemente esibendo la bolletta ricevuta completa in ogni sua parte ed in particolare del timbro postale di ricevimento.

5. Resta l'obbligo per l'utente di comunicare tempestivamente, in forma scritta, ogni variazione del domicilio fiscale e/o del recapito scelto con raccomandata a/r ovvero con consegna diretta presso gli sportelli dell'Amministrazione Comunale che ne attesterà il ricevimento, e qualora la fattura - bolletta venga restituita per mancato recapito, verranno addebitate all'utente le spese di nuova spedizione.

Art. 57 - Pagamento fatture-bollette scadute

1. Il pagamento dei consumi e delle prestazioni (riparazioni, sostituzioni, ecc.) deve essere effettuato secondo



le indicazioni e le scadenze riportate nelle fatture bollette all'uopo spedite agli utenti.

2. Non sono consentiti pagamenti parziali delle fatture - bollette e ove effettuati verranno imputati preliminarmente alla voce interessi e spese di mora.

3. La disciplina di cui l'articolo 56 comma 2 indica, tra l'altro, le condizioni e le modalità finalizzate:

- a) alla sospensione del servizio, salva la successiva risoluzione del contratto;
- b) alla quantificazione dell'importo da addebitare all'utente per il recupero del credito, di sospensione, di riattivazione e gli eventuali interessi di mora a titolo di penale;
- c) a concedere, a richiesta, rateizzazioni salvo l'applicazione degli interessi e delle penali.

Art. 58 - Conservazione degli attestati di versamento

1. L'utente è tenuto a conservare gli attestati dei versamenti eseguiti fin tanto che nella successiva bolletta non compaia la scritta "i pagamenti sono regolari".

Art. 59 - Contestazione della fatturazione

1. Nel caso che l'utente contesti la fatturazione per errore di lettura o per altra causa tecnica, entro il termine di cui all'articolo 51 comma 2, il Comune, dopo aver provveduto alla verifica dei conteggi e all'eventuale sopralluogo, comunica l'esito degli accertamenti all'utente con le indicazioni relative all'annullamento o alla conferma della fatturazione emessa e le relative modalità di pagamento.

2. L'eventuale reclamo per errata misurazione del contatore od altro non esonera l'utente dal pagamento dei consumi o altro nel termine indicato nella fattura bolletta. In tal caso l'Amministrazione, in seguito alle opportune verifiche, con proprio atto provvederà al rimborso di quanto dovuto.

CAPO VIII - CONTROLLI

Art. 60 - Controlli in generale

1. Il Comune ha sempre il diritto a far ispezionare, dai suoi dipendenti od altro personale incaricato o delle ditte appositamente incaricate, in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati all'utilizzo dell'acqua nell'interno della proprietà privata, anche allo scopo di accertare eventuali abusi, verificare periodicamente la regolarità degli allacciamenti dei consumi, accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per accertarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale sia in rapporto al presente Regolamento ed alle condizioni contrattuali previste nella Carta dei servizi, nonché per le finalità di cui all'articolo 51 comma 10 lettera a).

2. In particolare, il personale di cui al comma 1, fatte salve le altre azioni di legge, ha facoltà di redigere verbale di contestazioni su eventuali violazioni di sigilli, manomissioni agli impianti e uso improprio dell'acqua. L'utente dovrà permettere il libero accesso nella propria abitazione, in qualunque ora del giorno non festivo compreso nella fascia oraria 8/13 e 15/20, anche senza preavviso, purché munito di tessera di riconoscimento, per effettuare i controlli agli apparecchi e alle condutture che si trovano all'interno della proprietà privata e nell'interno della casa, nonché per constatare che le modifiche ritenute necessarie ed ordinate, siano state eseguite.

3. In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune potrà sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

4. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di prescrivere modifiche e di sospendere la fornitura a quelle utenze che non corrispondono alle disposizioni del presente Regolamento, delle condizioni contrattuali e delle previsioni della Carta dei servizi.

5. Resta salvo il diritto del Servizio Tributi del Comune di revocare la concessione e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato, qualora dopo la sospensione dell'erogazione dell'acqua, permangano, da parte dell'utente, le opposizioni o gli ostacoli alle verifiche sulla perfetta regolarità dell'esercizio.

6. Agli uffici Comunali competono:

- a) la sorveglianza sulla corretta esecuzione dei lavori per la costruzione della rete di distribuzione;
- b) il sopralluogo per il preventivo parere di fattibilità dell'allacciamento e per concordare l'ubicazione della nicchia contenente il contatore;
- c) le segnalazioni al Servizio Tributi di eventuali aperture di sbocchi per i quali non è avvenuta la regolare sottoscrizione del preventivo contratto di fornitura;
- d) le segnalazioni di eventuale irregolare funzionamento dei contatori e/o eventuali anomalie;
- e) la vigilanza e controllo sul territorio di tutti gli impianti per la distribuzione dell'acqua.

Art. 61 - Controllo qualità dell'acqua

1. Il Comune, oltre alle verifiche esterne eseguite dalle Autorità competenti per accertare la qualità dell'acqua fornita mediante l'acquedotto comunale, dispone di un proprio servizio di controllo territoriale e di laboratori di analisi aventi i seguenti compiti:

- a) controlli di qualità delle acque durante l'intero ciclo di distribuzione;

b) controlli degli impianti interni degli insediamenti, al fine di verificarne la conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento;

c) controlli sulle fonti di approvvigionamento diverse da quelle fornite dal Comune che, a norma dell'art. 26 comma 2 della legge n. 36/94 e ss.mm. e ii., l'utente è tenuto a denunciare al Comune.

2. Per quanto attiene alle modalità di esecuzione dei controlli ed al prelievo campioni, vanno applicate le procedure stabilite dalla relativa normativa di riferimento.



CAPO IX - AZIONI ILLECITE

Art. 62 - Manomissione sigilli

1. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore darà luogo, ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla interruzione immediata della fornitura, salva comunque la risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all'art. 28 e l'addebito dei consumi presunti. L'Amministrazione Comunale in tal caso, provvederà alla determinazione del consumo in base alla media di quello rilevato nello stesso periodo negli ultimi 3 anni precedenti e, ove non sussistano dati storici, si farà riferimento ai consumi medi di similari nuclei familiari, fatte salve le penali.

2. In merito alle modalità di utilizzazione dell'impianto e dell'acqua fornita, è fatto divieto agli utenti:

- a) di manomettere le condutture esterne e gli apparecchi di misura, di manovrare le valvole di arresto collocate prima del contatore;
- b) di fare derivazioni dall'interno a favore di altri proprietari o di altri inquilini, quando questi non siano indicati nella domanda di fornitura;
- c) di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

Art. 63 - Denuncia penale per manomissioni

1. La manomissione degli impianti per la violazione dei sigilli o i prelievi abusivi di acqua senza autorizzazione è vietata ed è perseguita a norma di legge.

2. La frode conseguente a manomissioni o gli abusi o il furto accertato a danno del Comune comporta la disattivazione della fornitura dell'acqua, la rescissione immediata del contratto e la denuncia alla magistratura penale. In tali casi l'utente rimane obbligato a pagare i consumi effettivi e stimati, nonché l'eventuale risarcimento dei danni e conseguentemente il Servizio Tributi procederà alla formazione del relativo ruolo di pagamento iscrivendo l'utente d'ufficio.



CAPO X - INTERRUZIONE SERVIZIO DI FORNITURA

Art. 64 - Procedura di distacco fornitura per morosità

1. Gli utenti morosi per fatture-bollette insolute o per somme dovute a qualsiasi titolo al Comune, che effettuano il pagamento oltre i termini della scadenza della bolletta, sono tenuti alla corresponsione dell'importo dovuto oltre a quello di una penale irriducibile e all'ammontare degli interessi applicati sulle somme non pagate nei termini.

2. Il mancato pagamento nei termini viene evidenziato in un'apposita sezione della fattura-bolletta successiva con la quale l'utente viene invitato a saldare il debito nel termine stabilito dalla Giunta ai sensi dell'articolo 56 comma 2, avvertendolo che in mancanza si provvederà al distacco della fornitura, senza ulteriore avviso.

3. Il Comune dopo aver sollecitato il pagamento della fattura - bolletta scaduta e distaccato la fornitura può procedere anche all'asporto o sigillatura del contatore.

4. Nel caso di reiterata impossibilità ad accedere al contatore, per come disciplinato nella Carta dei servizi, il personale incaricato intercetta la condotta e interrompe il flusso idrico addebitandone i costi all'utente moroso.

5. Nel caso d'impedimento all'accesso, il Comune, ove possibile, provvede allo spostamento del contatore, anche sostituendolo, e ad addebitare le spese all'utente.

6. Tutte le spese effettuate dal Comune direttamente o dalla ditta incaricata (spedizione avvisi, sopralluoghi, autorizzazioni, contatore, progettazioni, lavori edili, etc.) sono posti a carico dell'utente moroso e inclusi nella bolletta di chiusura del rapporto contrattuale che, ove rimasta inevasa, sarà riscossa coattivamente, con l'aggravio delle relative spese.

7. Il riallacciamento o riattivazione della fornitura ha luogo solamente dopo che l'utente abbia regolarizzato la pendenza, e dimostrato, attraverso consegna del bollettino in originale, di aver pagato il debito e le spese indicate nella bolletta di chiusura ovvero a seguito di concessione di pagamento dilazionato.

8. Il riallacciamento è considerato a tutti gli effetti come nuovo allacciamento.

9. Delle operazioni di distacco dell'utenza dalla condotta idrica dovrà essere redatto apposito verbale, di cui una copia è consegnata all'utente.

10. L'utente moroso non può pretendere l'indennizzo o il risarcimento dei danni derivanti dall'interruzione dell'acqua o altra causa ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura. E' fatta salva l'azione penale.

Art. 65 - Interruzione improvvisa o programmata del servizio di erogazione

1. L'interruzione dell'erogazione idrica può essere improvvisa o programmata.

2. L'interruzione improvvisa è normalmente causata da un guasto inaspettato delle apparecchiature ovvero di perdite dalle reti che condizionano l'erogazione idrica. Altri esempi di interruzioni improvvise potrebbero ricondursi a fabbisogni di emergenza, nel caso d' incendi, nonché per l'esecuzione dei lavori causati da guasti imprevedibili.

3. In questi casi il Centro Segnalazione Guasti, per come indicato nella Carta dei Servizi, fornisce informazioni agli utenti sui possibili tempi di ripresa del servizio.

4. L'interruzione programmata potrebbe, invece, essere quella causata da lavori di manutenzione- riparazione che è possibile eseguire programmando l'intervento, e fornendo agli Utenti una preventiva informazione del disservizio e della sua durata. Ulteriore motivo di interruzione, normalmente programmata, è causata da scarsità

della risorsa idrica. Anche in questo caso il Comune annuncia la situazione di scarsità attraverso uno specifico avviso o ordinanza del Sindaco prevedendo, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone, che la erogazione a fasce orarie o la parziale sospensione della fornitura.

5. In ogni caso il Comune non assume responsabilità alcuna, e l'utente non potrà pretendere alcun indennizzo per le eventuali temporanee interruzioni dell'erogazione idrica e per la diminuzione di pressione dovute a cause di forza maggiore, a necessità di esercizio o manutenzione di impianti, quali rotture delle tubazioni, guasti nelle opere di presa o delle condutture pubbliche, lavori di riparazioni o di nuovi impianti, magra delle sorgenti, difficoltà di approvvigionamento, lavori in corso e simili.

6. Le utenze che, per la loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere, a proprie spese, all'installazione di un adeguato autonomo impianto di riserva.

Art. 66 - Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza

1. L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la fornitura dovrà presentare richiesta scritta all'Amministrazione.

2. Analoga procedura dovrà essere osservata per la successiva riattivazione. Sono a suo carico le spese e i diritti relativi.

3. Per il tempo che la fornitura rimarrà interrotta, l'utente sarà tenuto al pagamento del minimo garantito ovvero di quel maggior consumo che dovesse essere calcolato nelle situazioni di contatore guasto, perdite accidentali o altre eventuali cause.

Art. 67 - Cause di sospensione della fornitura

1. Oltre alle situazioni di cui agli articoli precedenti, il Comune procede alla sospensione della fornitura provvedendo alla chiusura della presa stradale nei seguenti casi:

- a) manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore, salva comunque la successiva risoluzione del contratto e la denuncia alle Autorità competenti;
- b) qualora il Comune non ritenga idonei gli impianti interni o rechino connessioni pregiudizievoli con altri punti di approvvigionamento quali pozzi, acquedotti, etc.,
- c) qualora l'utente risulti irreperibile e le fatturazioni vengano restituite dal servizio postale;
- d) nei casi di mancata sottoscrizione di un contratto. il Comune, senza preavviso alcuno, provvede alla chiusura della presa stradale interrompendo l'erogazione, fatta salva la denuncia per furto d'acqua alle Autorità competenti;
- e) qualora non venga prodotto il certificato di collaudo delle opere interne;
- f) qualora vengano frapposti ostacoli alla rilevazione dei consumi da parte del personale appositamente incaricato. Ad eccezione dei casi di cui alla precedenti lettere a) e b) il Comune ha l'obbligo di dare all'utente un preavviso di 30 giorni prima di interrompere la somministrazione dell'acqua.
- g) trascorsi 60 giorni dal decesso del titolare del contratto di somministrazione, senza che gli eredi ne abbiano dato comunicazione al Comune o abbiano richiesto di volturare o dismettere il contratto;
- h) fallimento dell'utente.

2. Il Comune addebiterà all'utente o agli eredi le spese di sospensione, di riattivazione, gli eventuali interessi di mora, penali ed eventuali danni cagionati.

3. Nel caso in cui la riattivazione del servizio venga disposta dall'Autorità competente è facoltà del Comune porre in atto mezzi di limitazione della portata e della pressione di fornitura dandone comunicazione all'utente o al soggetto nei cui confronti è stata disposta la riattivazione, nelle more della definizione della controversia insorta, e comunque fatto salvo il diritto del Comune al pagamento del servizio prestato.

Art. 68 - Centro segnalazioni guasti

1. Il Comune attiva un servizio telefonico a chiamata gratuita al quale gli utenti si possono rivolgere per segnalare guasti, perdite o carenze idriche.
2. I dati del servizio sono monitorati ed analizzati al fine di migliorare il servizio.

Art. 69 - Contestazioni o reclami

1. Le contestazioni o reclami devono essere rilasciati secondo le modalità dettate nella Carta dei servizi.

Art. 70 - Comportamento del personale

1. Il personale o gli incaricati del Comune sono tenuti a trattare gli utenti con rispetto e cortesia, a rispondere ai loro bisogni in materia di servizio idrico, ad agevolarli nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi.
2. Il personale o gli incaricati sono altresì tenuti ad identificarsi sia nel rapporto personale che nel rapporto telefonico.



CAPO XI - PENALITA'

Art. 71 - Violazioni al Regolamento

1. Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le violazioni al presente Regolamento, si richiamano le sanzioni all'uopo stabilite con Delibera di Giunta Comunale.

2. La quantità d'acqua defraudata sarà stimata e pagata al costo corrispondente. L'Amministrazione ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finchè ogni cosa sia ridotta al suo stato normale.

CAPO XII - ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO



Art. 72 - Adeguamento dei contratti esistenti

1. Il presente Regolamento abroga tutte le norme regolamentari incompatibili in materia emanate precedentemente, è obbligatorio ed efficace per tutti gli utenti e costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di somministrazione in essere che si intende automaticamente adeguato, senza che ne occorra la materiale trascrizione.
2. Tutti coloro i quali non intendano proseguire il rapporto di fornitura, dovranno presentare formale richiesta di disdetta entro 30 giorni dal ricevimento del presente Regolamento.

Art. 73 - Adeguamento delle forniture esistenti e sanzioni per l'inadempienza

1. Le forniture in essere, prive di contratto e/o contatore dovranno essere adeguate ai sensi del presente regolamento presentando istanza agli Uffici Comunali entro il 30 marzo 2018.
2. Coloro che non provvedono entro tale termine saranno sottoposti all'applicazione delle presenti disposizioni:
 - a) installazione di contatori ove mancanti ai sensi dell'art. 44 del presente regolamento;
 - b) pagamento di sanzioni amministrative;
 - c) spese di procedura e varie previste per l'erogazione della fornitura;
 - d) distacco della fornitura qualora l'istanza di regolarizzazione o la disdetta non venissero regolarmente presentate, corredata dei documenti comprovanti l'assolvimento degli obblighi sanzionatori e del versamento degli oneri previsti per la presentazione della domanda di somministrazione. All'uopo sarà fornita assistenza dal Servizio Acquedotto.
3. Tutti gli utenti che hanno presentato istanza saranno convocati dal preposto Servizio comunale Acquedotto per intervenire anche a mezzo di loro delegati, entro un termine non superiore a gg. 30 dall'invito, presso la sede dell'utenza, al fine di effettuare il sopralluogo con il personale appositamente incaricato.
4. Le soluzioni tecniche per l'adeguamento delle forniture preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, di cui all'art. 30, saranno oggetto di apposita deliberazione della Giunta Comunale, sulla base di istruttoria eseguita dal preposto Servizio comunale.

Art. 74 - Responsabilità gestionali

1. Ai fini della gestione tecnica/manutentiva della rete dell'acquedotto comunale il responsabile viene individuato nel Dirigente del Settore Lavori Pubblici. Responsabile della gestione amministrativo/contabile del servizio viene individuato nel Dirigente del Settore preposto alla gestione dei canoni/corrispettivi del servizio idrico/integrato.
2. La Giunta può adottare scelte organizzative diverse rispetto a quanto indicato nel comma 1.

Art. 75 - Obbligatorietà del Regolamento

1. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti.
2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 76 - Norme di diritto comune

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento ed in quanto non in contrasto con esso sono applicabili le norme di legge vigenti in materia.

Art. 77 - Procedure di conciliazione

1. Per risolvere le controversie, in modo semplice, veloce e gratuito, il Comune, insieme con le Associazioni dei Consumatori riconosciute e/o appartenenti al Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (CNCU), offre agli utenti la possibilità di ricorrere alle procedure di conciliazione, grazie alle quali è possibile raggiungere un accordo con l'Amministrazione comunale, per come deliberato dalla Giunta Comunale.

Art. 78 – Disposizioni transitorie e finali. Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo pretorio, fatta eccezione per gli articoli 3 commi 1, 2 e 4; 6 comma 4; 7; 32 commi 2 e 4 e 44 comma 2 che entrano in vigore a decorrere dal 1° luglio 2018.

2. Fino all'entrata in vigore dei predetti articoli e commi di cui al comma 1, rimangono in vigore le previsioni del Regolamento previgente.

3. Della sua entrata in vigore, anche con riguardo alle differite previsioni, sarà dato avviso pubblico mediante apposita pubblicità.

4. I vigenti contratti riferiti al servizio idrico integrato sono da ritenersi automaticamente regolati dal presente Regolamento.

5. Ai fini del presente Regolamento, le disposizioni adottate:

a) dall'AEEGSI, ne costituiscono modifica o integrazione;

b) dalla Giunta Comunale, costituiscono esplicitazione procedurale ovvero adeguamento necessario ai sensi della precedente lettera a), ovvero esercizio discrezionale del Comune rispetto alle facoltà attribuite dalle preposte Autorità di settore.

